Comune di Condofuri (RC)

26 OTT 2018
Nr. 0012007
Titolario
014

COMUNE DI CONDOFURI

Relazione conoscitiva sullo stato economico finanziario dell'Ente alla data d'insediamento dell'Amministrazione Iaria (11.06.2018)

SOMMARIO

1. PREMESSA

2. LA SITUAZIONE INIZIALE

3. ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX D.L. 35/2017 E UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

4. IL TREND DI SPESA CORRENTE

5. SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DIGIRO

6. FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

7. DEBITI FUORI BILANCIO

8. IL PROBLEMA AVR: GARA AGGIUDICATA E CONTRATTO NON SOTTOSCRITTO

9. IL DEBITO CON AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

10. LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

    10.1: TASSA RIFIUTI (TARSU-TARES-TARI)
    10.2: RECUPERO EVASIONE ICI -IMU
    10.3. ENTRATE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

11. SOFFERENZA GENERALE DELLA RISCOSSIONE

12. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017: CONSEGUENZE DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

13. COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

14. VINCOLI DI PARTE CAPITALE

15. PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

16. CONCLUSIONI

1. PREMESSA

L'esigenza di elaborare una relazione 'conoscitiva' circa lo stato economico/finanziario del Comune si impone innanzitutto per una questione di trasparenza: in coincidenza con l'inizio del mandato amministrativo ritengo quanto mai doveroso mettere i cittadini a conoscenza della reale condizione economica in cui versa l'Ente, al netto della perniciosa - e in alcuni casi davvero stucchevole- propaganda politica.

Vi è, poi, una non secondaria questione afferente la responsabilità: sin dal giorno successivo alla proclamazione degli eletti, avvenuta l'11 giugno u.s., leggendo la posta in arrivo mi sono reso conto che il Comune era gravato da un pesante stato debitorio, indicatore sintomatico della sussistenza di situazioni di squilibrio strutturale non adeguatamente evidenziate negli ultimi anni. E' apparso subito chiaro, insomma, che qualcosa non quadrava e che, quindi, era opportuno procedere con un attento riscontro degli atti di bilancio.

A ben vedere, la relazione si è resa necessaria anche per un motivo ulteriore: noi vogliamo mettere il punto su tutto quello che è accaduto fino ad oggi; vogliamo far ripartire Condofuri offrendogli una prospettiva di crescita saldamente ancorata alla verità per come essa emerge dalla documentazione rinvenuta e dalle informazioni assunte presso le strutture amministrative interessate.

Posto ciò, occorre precisare che la pregnante attività di trasparenza, avviata con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di atti che attestano, al di la di ogni più ragionevole dubbio, la gravità della situazione debitoria, ha incontrato molti ostacoli tra i quali si annoverano le continue diffide a non proseguire oltre (con la pubblicazione di documenti regolarmente acquisiti al protocollo dell'Ente) da parte dell'ex sindaco Avv. Mafrici. A tal proposito ammetto che mi spiace non aver notato nel mio predecessore la stessa perseveranza laddove, invece, c'era da porre rimedio - magari a mezzo di sane politiche di gestione- alle innumerevoli disfunzioni amministrative che da anni soffocano i cittadini.

Inutile star qui a sottolineare che ho rispedito al mittente le pressioni a non pubblicare: la trasparenza è la cartina di tornasole per l'Amministrazione che mi onoro di rappresentare e su questo, è bene si sappia, non faremo sconti a nessuno. I cittadini hanno diritto ad essere informati ed il sito istituzionale dell'Ente serve (anche) a questo. Se poi la pubblicazione di atti e documenti pubblici imbarazza il tal o tal altro a noi poco importa.

La rappresentazione tratteggiata nelle pagine seguenti, arricchita da prospetti riassuntivi, è quindi il prodotto dell'approfondita analisi storico/documentale condotta allo scopo di raffigurare un 'quadro conoscitivo' dello stato di salute delle finanze comunali redatto sulla base di elementi quanto mai certi ed inoppugnabili.

Le risultanze emerse al termine dell'attività ricognitiva delineano un quadro d'insieme estremamente deteriorato che incide negativamente sulle opportunità di sviluppo socio-economico del paese. La condizione di 'deficitarietà strutturale', determinatasi formalmente al culmine dei cinque anni e sei mesi che hanno visto alla guida del comune l'Amministrazione Mafrici e della quale non v'è traccia nella relazione di fine mandato, comporta ricadute negative pure sulla capacità assunzionale dell'Ente, ora fortemente depotenziata.

Ciò non di meno, è bene si sappia che noi non intendiamo sventolare questa bandiera alla stregua di un alibi per il futuro: siamo convinti, infatti, di riuscire a risollevare le sorti di Condofuri anche se penalizzati in partenza dall'handicap dei conti in rosso.

E' vero, c'è il rischio concreto che lo stock debitorio – il quale veleggia ormai su cifre molto alte- possa fungere da elemento sterilizzante delle politiche amministrative e proprio per evitare tale circostanza, o eventi ancora più traumatici quali la dichiarazione di dissesto finanziario, chiediamo ai cittadini tutti di sostenere l'Amministrazione nell'azione di risanamento.

A far data dal 2014, infatti, per ripianare il debito (anche quello già esistente al 31.12.2012) si è fatto ricorso all'anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013 e 102/2013: il 16 luglio 2014 l'Amministrazione Mafrici ha chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti un'anticipazione di complessivi € 2.216.350,22 che - sommati a quanto già precedentemente richiesto in data 10.06.2013 - fanno si che ai cittadini di Condofuri tocchi pagare quasi un milione di Euro per interessi, per l'esattezza € 952.298,16. In pratica, fino al 2043, pagheremo ogni anno una rata (quota per rimborso del capitale + interessi) di € 117.000,00 su quei debiti!

Vedremo a breve come, a seguito delle verifiche poste in essere, siano stati riscontrati comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria che hanno prodotto irregolarità nei settori finanziario e lavori pubblici dell'Ente: oltre ad una fuorviante e contraddittoria rappresentazione dei dati contabili - che ha travisato perfino le indicazioni dei macro aggregati di spesa trasmessi periodicamente al Mef- è emersa un'area di irregolarità che involge i servizi (e quindi gli appalti) più importanti quali raccolta differenziata e gestione del depuratore consortile: al primo è dedicato un paragrafo della presente relazione mentre a parlare per il secondo sono le cronache giudiziarie delle ultime settimane.

Ebbene, siamo consapevoli che la sfida è ardua, ma lavoriamo con determinazione giorno e notte per vincerla e a ben vedere un primo risultato lo abbiamo già raggiunto: l'Ufficio del Sindaco, che qualcuno fino a non molto tempo fa considerava quasi privata proprietà, ha riaperto le sue porte ai cittadini e adesso l'edificio municipale è diventato 'casa della gente'.

Quanto agli anni a venire, lungi da noi l'imbarazzante tentativo di dar vita ad una 'narrazione' degli accadimenti (c.d. storytelling) che si traduca in misera autocelebrazione. Di contro saremo puntuali, concisi e seri. Come sempre.

Mi corre, infine, l'obbligo di soffermarmi un attimo sull'atteggiamento tenuto dalla minoranza che ha deciso, almeno sino a questo momento, di spostare all'esterno del Consiglio il baricentro della propria azione politica, rinunciando così al confronto delle idee e dei programmi in quest'aula. Una minoranza - lo si rileva an passant- che ha attinto da un oppositore esterno privo ormai della benchè minima credibilità politica il quale è intento, in realtà, a giocare una partita tutta sua, una partita che, in considerazione del ruolo ricoperto dallo stesso fino a qualche mese addietro, potremmo definire ai margini dell'assurdo...

In conclusione, desidero porre alla Vostra cortese attenzione un'ultima, importante, precisazione: gli è, infatti, che il lettore debba ad intendere le pagine che seguono quali scritte anche a 'futura memoria', come Sciascia insegnò. Che la vita a volte – e gli uomini di mondo questo lo sanno- è piena di soprese!

Condofuri li, 24.10.2018

IL SINDACO
Tommaso Iaria

2. LA SITUAZIONE INIZIALE

Nella tabella sottostante è fotografata la situazione debitoria del Comune di Condofuri al momento di insediamento della nuova Amministrazione Comunale, avvenuto l'11 giugno 2018

CREDITORE	TIPOLOGIA	IMPORTO al 14/06/2018	ANNOTAZIONI
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CARTELLE DI PAGAMENTO	€ 345.803,22	L'importo indicato è riferito alla data del 14.06.2018. La somma a debito si accresce ogni giorno che passa in relazione al maturare di interessi e sanzioni
SORICAL	FORNITURA PROVVISATA IDRICA	€ 433.529,85	Tale debito è quantificato al 31/03/2018 cioè al 1°trim.2018 in quanto la Sorical fattura a trimestre e il 2° trimestre 2018 (periodo aprile – giugno) viene fatturato a luglio (Allegato 1)
AVR	SERVIZIO SMALTIMENTI RIFIUTI	€ 217.619,71	Il debito si riferisce ai canoni mensili per la gestione del servizio (pari ad € 25.132,68 nel 2018 e ad € 24.908,50 nel 2017) dal mese di dicembre 2017 fino a quello di giugno 2018 oltre a un residuo di circa € 40.000,00 risalente ad annualità pregresse (isola ecologica)
ALFA 1	SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE	€ 80.000,00	Il debito, in questo caso da considerarsi indicativo, è desunto dall'estratto conto trasmesso dalla ditta e calcolato in relazione alla quota a carico dell'Ente (Allegato 2)

CREDITORI VARI	DEBITI FUORI BILANCIO GIA' RICONOSCIUTI MA NON PAGATI	€ 266.457,98	La somma risulta impegnata sul capitolo di bilancio n.1420 (Allegato 3)
TELECOM	UTENZE TELEFONICHE	€ 70.000,00	L'importo a debito si aggira intorno alla cifra di € 70.000,00. Sono in corso le trattative con la Telecom volte alla conclusione di un accordo transattivo
REGIONE CALABRIA	TARIFFA REGIONALE CONFERIMENTO IN DISCARICA	€ 90.690,00	Il debito si riferisce all'anno 2017. A tale somma bisogna aggiungere l'importo dovuto in relazione al primo semestre 2018 da calcolare con le tariffe ci cui al DGR n. 584/17 (€ 112/t)
GEOLOGO FRANCESCO BORGESE	Decreto ing. 758/47	€ 2.373,20	Il geologo ha già proceduto con l'atto di precetto (prot. 10065 del 14/09/18) per cui all'importo a debito di € 2372,20 si aggiungono € 576,46 per spese legali di precetto (Allegato 4)
AZIENDA USL TOSCANA	Rimborso spese personale in comando dal 01/01/2015 al 30/06/2018	€ 97.432,01	(Allegato 5)
LOCRIDE AMBIENTE SPA	Servizio smaltimento rifiuti	€ 3.000,00	Sentenza di condanna: a ditta ha già proposto il ricorso al TAR per l' ottemperanza della sentenza, prot. n.8397 del 2.08.18 (Allegato 6)
BANCA IFIS SPA	Utenze elettriche periodo dic. 2015 intero anno 2016 e fino a maggio 2017	€180.868,92 (cui bisogna aggiungere interessi di mora spese legali di procedura (circa €3000,00)	La ditta ha proposto ricorso per ingiunzione al tribunale di RC - prot. n.8373 del 1/08/18 (Allegato 7) sono in corso accertamenti degli uffici per riscontrare eventuali pagamenti non dovuti

BANCA SISTEMA SPA	Utenze elettriche	€ 124.964,70 (di cui € 96,200,13 per sorte capitale ed € 28.764,55 per interessi maturati e maturandi). A tali somme bisogna aggiungere quelle per spese legali e diritti di notifica	La ditta ha già proposto il ricorso per ottemperanza della sentenza al TAR - prot. n.8397 del 02.08.18 (Allegato 8)
COIM IDEA SAS	Organismo di valutazione (FATT. 3/522 DEL 28.112016, 3/250 DEL 227.06.17 e 3/22 DEL 30.01.2018)	€ 8.784,00 (di cui € 433,57 per interessi di mora al 29.03.18)	(Allegato 9)
OLIVETTI	Servizi informatici	€ 18.966,63	(Allegato 10)
HERA COMM SRL	Energia elettrica a servizio del depuratore Consortile in località Agrifa	€ 13.353,91	(Allegato 11)
HERA COMM SRL	UTENZE ELETTRICHE PERIDO 07/2017-04/2018	€ 40.732,99 (di cui € 2.188,68 per spese legali)	Alla somma a debito andranno aggiunti gli interessi di mora calcolati fino alla data di pagamento (Allegato 12)
G.L.M. COSTRUZIONI SRL	Rimborso spese sostenute per contributo unificato disposte con sentenza n. 248/2013 del TAR Calabria	€ 4000,00	Alla somma a debito andranno aggiunti gli interessi di mora calcolati fino alla data di pagamento (Allegato 13)
COMUNE DI S. ILARIO DELLO IONIO	Rimborso spese personale comandato	€ 33.000,00	
AVV. NATALINA BERTONE	TRANSAZ. SU SENTENZA TAR DI RC N. 449/2013	€ 9000,00	(Allegato 14)
ING. COSIMO GIUSEPPE BUONANUTONO	Sentenza del Tribunale di Lamezia terme n. 1450/2017	€ 25.186,46	Richiesta liquidazione spese prot. 12770 del 22.11.2017 (Allegato 15)
POLIMENI DOMENICA	Atto di precetto su sentenza n. 866/2018	€ 8.317,39	(Allegato 16)
ING. GIUSEPPE BALZETTI	Saldo Consulenza tecnica d'ufficio procedimento d'appello r.g.n. 487/2012	€ 1.184,69	
TOTALE		**€ 2.075.265,56**	

L'elenco si riferisce a **debiti certi, liquidi ed esigibili** connessi alla gestione corrente ed alla spesa per servizi essenziali dell'Ente quali, a titolo esemplificativo, le spese per l'approvvigionamento idrico, per il servizio smaltimento rifiuti, per le utenze elettriche degli edifici municipali e la pubblica illuminazione.

Nel calcolo non è stato computato il debito di € 2.803.709,06 nei confronti della Regione Calabria per fornitura idropotabile relativa alle annualità 1981-2004[1] (Allegato 17) rispetto al quale gli uffici stanno eseguendo ulteriori verifiche e che farebbe aumentare il debito dell'Ente a € **4.878.974,62**.

Il debito accumulatosi negli anni è esorbitante: si tratta principalmente di debiti riferiti alle annualità 2015 e seguenti. Occorre evidenziare, inoltre, che il debito è 'lievitato' nel corso dell'ultimo triennio in quanto i creditori, a seguito della persistente inadempienza dell'Ente, hanno attivato le azioni esecutive per cui alla sorte capitale si sono aggiunte le spese legali oltre agli interessi di mora.

In alcuni casi - come evidenziato in tabella- i creditori hanno già avviato il ricorso per ottemperanza per l'esecuzione del giudicato: se l'inadempienza persiste ci potrebbe essere la nomina di un Commissario *ad acta* presso l'Ente con il compito specifico di dare esecuzione a quanto disposto in sentenza.

Lo *stock* del debito emerso con prepotenza sin dal giorno immediatamente successivo alla proclamazione degli eletti - allorchè il neo Sindaco trovò la linea telefonica dell'edificio municipale interrotta in uscita (in merito c'è da dire tuttavia che esiste un contenzioso tra l'Ente e la Telecom per il quale è in corso un tentativo di risoluzione bonaria della vertenza, attesi alcuni disservizi) - registra ogni giorno nuovi *input:* si tratta di altri creditori che bussano alla porta del comune di Condofuri reclamando il pagamento del loro credito. Sovente trattasi di debiti per i quali non è presente il corrispondente impegno di spesa nei documenti contabili dell'Ente e che, pertanto, si configurano come debiti fuori bilancio ex art. 194 del Tuel: è questo il caso del cospicuo debito nei confronti di Agenzia delle Entrate/ Riscossione (ex Equitalia Spa) per cartelle di pagamento derivanti principalmente da **omessi versamenti di imposte, tasse e contributi,** debito che si accresce quotidianamente per il maturare di interessi, sanzioni e aggi di riscossione.

Senza dimenticare i debiti fuori bilancio scaturenti dalle sentenze di soccombenza in giudizio dell'Ente nell'ambito dei ricorsi avverso il canone idrico - acquisite quotidianamente al protocollo- che con sistematicità registrano la condanna del Comune al pagamento delle spese legali di giudizio in favore della controparte.

Tale fattispecie determina un doppio danno per l'Ente in quanto viene meno la pretesa creditoria del Comune (con conseguente riduzione dei residui attivi iscritti in bilancio) il quale è condannato pure al pagamento delle spese legali sostenute dalla controparte oltre, ovviamente, a quelle dovute al difensore dell'Ente.

Vi è, infine, una somma in corso di definizione relativa a debiti fuori bilancio ancora da quantificare per incarichi legali affidati negli anni pregressi senza la registrazione del relativo impegno di spesa a norma dell'art. 191 del D. lgs. n. 267/2000.

L'ultimo tassello del puzzle è rappresentato da un fondo di cassa al 31.12.2017 pari **a zero**, con un'anticipazione di tesoreria non rimborsata di € 272.964,25 e oneri per interessi passivi maturati nel 2017 pari ad € 20.863,14.

---

[1] L'elenco dei comuni morosi- compreso il Comune di Condofuri- è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 18 del 19.02.2016

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

	2015	2016	2017
Fondo di cassa al 31 dicembre	317.760,77	137.020,73	0,00
Di cui quota vincolata	222.060,62	258.603,22	0,00

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

	2015	2016	2017
Importo dell'Anticipazione concessa ai sensi dell'art. 222 del Tuel	1.040.790,59	951.150,85	1.642.383,29
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	0	31	326
Entità anticipazione non restituita			272.964,25
Utilizzo max			960.473,66

Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con i dati contabili converrà che si tratta di cifre allarmanti, che rivelano una grave sofferenza della gestione della liquidità: **l'Amministrazione precedente ha lasciato il Comune con i conti in rosso, un fondo di cassa pari a zero** ed in più nella condizione di *deficitarietà* strutturale, ossia la situazione finanziaria che in gergo tecnico viene definita **'l'anticamera del dissesto'.**

Sul piano sostanziale l'ingente esposizione debitoria esistente non si è originata nell'esercizio 2018, essa è, piuttosto, l'epilogo conclusivo di un quinquennio di gestione amministrativa e fiscale che ha dissestato le finanze comunali: per cinque anni ci è stata raccontata la favola di una bilancio con i conti in ordine salvo poi, undici giorni prima del voto, scoprire che non è così e che il Comune è costretto **a rivolgersi alle banche per avere la liquidità necessaria a pagare gli stipendi dei dipendenti e far fronte alle spese obbligatorie.**

E' di tutta evidenza che difficoltà di cassa così prolungate ed accentuate non possono che sorgere, *ab origine,* dalla sistematica sovrastima delle entrate (confermata dall'andamento della gestione dei residui), dalla conduzione negli anni di una politica di spesa non aderente alle capacità fiscali dell'Ente e da una incancrenita difficoltà nella procedura di riscossione.

L'inefficace attività di esazione di tributi e tariffe, abbinata alla inefficente azione di recupero dell'evasione tributaria, ha contribuito a trascinare l'Ente in una condizione di **illiquidità patologica** determinando, altresì, un danno erariale connesso alla prescrizione di crediti tributari.

3. ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX D.L. 35/2013 E UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

L'esame della situazione di cassa costituisce lo strumento più attendibile ed immediato per accertare il reale stato di salute delle finanze comunali. Il costante ricorso all'anticipazione di tesoreria negli anni 2017/18 (art. 222 del D.lgs. n. 267/2000), la non completa restituzione al termine dell'esercizio finanziario della anticipazione ricevuta, l'incapacità di far fronte a debiti certi, liquidi ed esigibili nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge, oltre a rappresentare un comportamento evidentemente difforme alla sana gestione finanziaria, sono

espressione dell'incapacità strutturale dell'Ente di fronteggiare con entrate proprie i pagamenti e costituiscono, al contempo, il segno tangibile di una grave precarietà degli equilibri di bilancio oltre che **dell'inattendibilità del rendiconto di gestione**.

Nel 2017 il comune di Condofuri ha utilizzato per 326 giorni - quasi l'intero esercizio- l'anticipazione di tesoreria ed ha continuato ad utilizzarla praticamente senza soluzione di continuità nel corrente esercizio 2018. Ciò significa che da due anni a questa parte il Comune di Condofuri non riesce a pagare con mezzi propri neanche le spese connesse al normale funzionamento dell'Ente (stipendi, assicurazioni, utenze elettriche e telefoniche, carburante, ecc.) ma deve fare ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Gli anticipi di cassa hanno pesanti ricadute sul sistema di bilancio e sulla comunità amministrata: alla somma da restituire al Tesoriere va aggiunto, infatti, l'importo degli interessi passivi, risorse che potrebbero essere altrimenti investite in servizi per la cittadinanza.

L'anticipazione di tesoreria concessa dal tesoriere per l'anno 2018 ammonta ad € 1.788.957,51[2] e dall'inizio dell'anno ad oggi il Comune continua sistematicamente a fare ricorso a tale strumento di liquidità per poter effettuare il pagamento di una parte del dovuto, 'quanto basta' per non farsi sospendere l'erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua potabile, del servizio di smaltimento rifiuti oltre che degli stipendi dei dipendenti .

E' superfluo sottolineare che a fine anno il tesoriere comunale presenterà il conto degli interessi passivi maturati sulle anticipazioni erogate.

L'art. 222 del Tuel e l'art. 3, comma 17, della legge 350/2003 consentono il ricorso all'anticipazione di tesoreria - che è una forma di contrazione di debito a breve termine per superare una temporanea carenza di liquidità- per fronteggiare momentanee ed improrogabili esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni.

Alla data del 30 settembre 2018 l'Ente ha già utilizzato un importo di € 887.778,18 - pari al 49,65% dell'anticipazione di tesoreria concessa (Allegato 18) .

Teoricamente, per uscire dalla condizione di deficitarietà strutturale (non continuando a sforare il quinto parametro/obiettivo) entro la fine del corrente esercizio il Comune dovrebbe essere in grado di incassare somme per quasi un milione di euro da restituire al Tesoriere !!!

I numeri relativi all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria **escludono** la natura transitoria dello squilibrio finanziario e indicano piuttosto **criticità radicalizzate**: dalla lettura degli stessi risulta evidente che dal 2017 il Comune di Condofuri ha trasformato l'anticipazione di tesoreria (strumento momentaneo di correzione degli squilibri temporali derivanti da discrasie tra riscossioni e pagamenti) in una forma di indebitamento a medio termine, con connesso pagamento di interessi passivi, utilizzandolo quale alternativa del debito commerciale.

I dati relativi all'anticipazione di tesoreria, inoltre, vanno integrati con quelli relativi all'utilizzo di somme a specifica destinazione, attesa l'equivalenza – sotto il profilo funzionale- dei due istituti.

---

[2] L'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 1, comma 9, del D.L. 8 .4.2016, n.35 - successivamente prorogata di anno in anno fino al 31.12.2018- di innalzare da 3 a 5 dodicesimi (delle entrate correnti del penultimo esercizio precedente) il limite massimo di utilizzo dell'Anticipazione di Tesoreria.

Già al **31 dicembre 2016** il fondo di cassa non è stato sufficiente a ricostituire tutti i fondi vincolati risultanti alla stessa data[3] : sono presenti nel 2016 fondi vincolati da ricostituire per l'importo di € **258.603,02**, **per cui il fondo di cassa finale al 31.12.2016, pari ad € 137.020,73, è integralmente costituito da fondi vincolati** (Allegato 19).

Il mancato reintegro delle risorse vincolate ha determinato, già dal 2016, l'artificioso finanziamento di spese correnti altrimenti non sostenibili, **oltre ovviamente la distrazione delle stesse rispetto alle finalità cui erano destinate.**

La grave crisi di insolvenza, già latente a partire dell'esercizio 2015, è venuta prepotentemente a galla solo nell'ultimo triennio (2016/2017/2018) in quanto l'Ente nel corso del 2014 ha fatto massicciamente ricorso all'Anticipazione di liquidità ex DL 35/2013 .

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 67 del 16 luglio 2014 è stato disposto il ricorso all'anticipazione di liquidità per l'importo di € 2.216.350,22 (Allegato 20). Tale somma si è aggiunta a quella di € 216.506,22 già erogata dalla CC.DD.PP. nel precedente esercizio 2013 (Deliberazione G.M. n.83 del 10.06.2013) ai sensi dei D.L.35/2013 (Allegato 21).

Le varie *tranches* delle anticipazioni di liquidità hanno portato nelle casse comunali entrate per complessivi **€ 2.432.856,44** che hanno consentito all'Ente di pagare i seguenti debiti (certi liquidi ed esigibili) :

CREDITORE	ANNO DI RIFERIMENTO DEL DEBITO	IMPORTO
Comunità Montana	2008	€ 196.010,00
Trasporto raccolta RSU	2008-2009-2010-2012	€ 88.111,46
Alfa Uno	2008	€ 26.168,71
Agenzia dei segretari	2009	€27.252.60.
Avv. Marino	2009	€ 1.500,00
Medico legale	2009	€ 2.900,00
DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI	2009-2010-2011-2012	€ 63.007,76
Abb. Manuale commercio	2010	€ 588,00
Avv. Vitetta	2010	€500,00
Avv. Fascì	2010-2011	€ 1.094,00
Formazione gestione finanziaraia	2010	€2.680,00
Conferimento in discarica	2010-2011-2012	€ 26.728,27
Istallazione punti luce	2010	€ 1.440,00

[3] Il dato circa l'ammontare dei fondi vincolati è tratto dalla Relazione dell'Organo di Revisione al Rendiconto 2016 allegata alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23.05.2017.Cfr pag,7.

Manutenzione imp. Elettrici	2010	€ 5209,00
Acquisto cronotachigrafo	2010	€ 1.209,60
Feste patronali 2010	2010	€ 3.850,00
Trasporto parco Paleariza	2010	€ 350,00
Sostituzione pneumatici scuolabus	2010	€ 560,00
Commissario emergenza rifiuti	2011-2012	€ 340426,95
Luminarie Natalizie	2011	€ 2500,00
Festività natalizie	2011-2012	€ 2006,77
Mensa scolastica second.	2011	€ 26132,80
Riparazione quadro elettrico caldaia	2011	€ 1386,00
Mensa scolastica	2011	€ 2.620,80
Picchettamento aree confiscate	2011	€ 4.700,00
Indagini geologiche piani spiaggia	2011	€ 6000,00
Materiale uff.commercio	2011	€ 588,00
Avv. Callipo	2012	€ 7.250,00
Notifica atti	2012	€ 915,01
Acquisto libri	2012	€ 998,98
Mensa scolastica	2012	€ 4358,51
Acquisto libri contr,.reg	2012	€ 17.053,60
Manutenz, imp. Elettr.	2012	€ 1158,00
Formaz. Psa	2012	€ 18000,00
Rimborso pers. Comandato	2012	€ 9.965,15
Rimborso pers. Comandato Platì	2012	€ 20.000,00
Contributi-oneri	2012	€ 465,29
Pozzi artesiani	2012	€ 1397,08
Cipea	2013	€ 49.320,00
Fornitura Acqua da Sorical	2012	€216.000,00
Forniture utenze elettriche Sorgenia	transazione in atti al prot. n. 1302552 del 27.02.2013 (Allegato 22)	€160.000,00
Ditta Greco Salvatore	2013	€ 32.340,00

Si tratta di debiti ereditati dalle precedenti gestioni: il Consuntivo 2012 ha infatti chiuso con un **ammontare complessivo di residui passivi pari ad € 12.064.206,02 di cui € 5.153.651,90 di residui di parte corrente.**

I residui attivi iscritti nel consuntivo 2012 ammontano ad € 12.065.663,54 di cui € 5.811.305,37 di parte corrente.

Nell'elenco dei residui inseriti nel rendiconto 2012 sono presenti oltre € 900.000,00 di residui attivi relativi a Tassa rifiuti e Servizio idrico integrato riferiti alle annualità 2006 e retro (con anzianità, dunque, superiore al quinquennio) ed **€ 1.456.733,29 di residui attivi di fatto inesistenti in quanto riferiti a ruoli Tarsu 2012 e servizio idrico 2011 e 2012 non approvati e non esecutivi al 31.12.2012**[4].

RESIDUI VETUSTI CONSERVATI NEL CONSUNTIVO 2012	
Anno di provenienza	tarsu
2001	5,62
2005	75575,92
2006	88253,06
totale	163834,6
Anno di provenienza	Servizio idrico
2003	248535,7
2004	347324,4
2005	70826,76
2006	88253,06
totale	754939,9

A conferma di quanto sopra vi è che i residui vetusti della Tarsu 2005 e del servizio idrico anni 2003 e 2004 **sono stati eliminati dal bilancio** nel 2014, nell'ambito del riaccertamento dei residui da inserire nel consuntivo 2013. I residui attivi del servizio idrico 2012, invece, sono stati reimputati - con l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui- all'anno 2015 implementando un ulteriore flusso di spesa corrente in tale esercizio, per come si illustrerà nel seguito della presente relazione.

In conclusione: **i debiti iscritti in bilancio al 31.12.2012 sono rimasti mentre i crediti, cioè i residui attivi che *ab origine* avevano garantito la copertura finanziaria delle spese e gli equilibri di bilancio, si sono gradualmente 'dissolti' generando uno squilibrio di parte**

[4] Il Ruolo TARSU 2012 è stato approvato con Determina del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 48 del 03/07/2013. **(ALLEGATO 23)**.La lista di carico del servizio idrico integrato anno 2011 è stata approvata con determina del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n.71 del 30.12.2013 (ALLEGATO 24) e quella relativa all'anno 2012 con determina del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 50 del19.08.2015 (ALLEGATO 25).

corrente che, in assenza di idonee e tempestive misure correttive, è diventato strutturale sfociando, dal 2016 in avanti, in un grave *deficit* di cassa.

A tal riguardo è opportuno precisare che la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso all'Ente una mera anticipazione di liquidità che doveva servire per estinguere i debiti scaduti al 31.12.2012, nell'attesa di riscuotere le somme che avevano garantito la copertura finanziaria di tali spese .

Riguardo all'individuazione dei debiti estinti grazie all'anticipazione di liquidità vi è poi che l'Ufficio ragioneria dell'Ente, su un totale erogato dalla cassa depositi e prestiti di **€ 2.432.856,44,** è riuscito a ricostruire la dinamica dei pagamenti per un ammontare pari ad € 1.578.345,84 mentre sussistono difficoltà nell'individuare **i pagamenti effettuati con i rimanenti € 854.510,60,** per come attestato dallo stesso (Allegato 26).

La carenza di informazioni su tale fenomeno evidenzia lo stato di grave disordine contabile in cui si ritrova l'Ente oltre a rappresentare una criticità particolarmente grave in quanto non consente di accertare il coretto utilizzo di tali risorse, ovvero l'effettiva estinzione dei debiti correlati nel rispetto della normativa in materia.

Una volta esauriti i fondi relativi all'anticipazione di liquidità si è iniziato a utilizzare in maniera sistematica - come fosse un bancomat- l'anticipazione di tesoreria per il pagamento delle spese connesse all'ordinaria gestione dell'Ente.

Il continuo ricorso all'anticipazione di cassa, oltre ad individuare un fattore di squilibrio, dimostra che si aveva certezza e consapevolezza della carenza di liquidità, attuale e futura. Come affermato dalla Corte dei Conti *«l'utilizzo senza soluzione di continuità di detto strumento e la mancata estinzione nell'esercizio in cui è contratto, depone nel senso di un uso illegittimo dello stesso* [...]». L'anticipazione di liquidità ha rappresentato, dunque, un 'palliativo' per allentare la tensione di cassa, ritardando il momento in cui la reale condizione deficitaria dell'Ente sarebbe implosa, senza tuttavia curare il 'cancro' annidato nel bilancio del comune e rappresentato da una **massa enorme di residui attivi vetusti,** da una spesa corrente in continua crescita e da una macchina amministrativa incapace di incassare le entrate proprie.

Il 20 giugno del 2013, nel corso della seduta consiliare che approvava il Consuntivo 2012, un consigliere di minoranza aveva espresso le seguenti 'profetiche' considerazioni : «[...] ***in relazione ai parametri di deficitarietà strutturale, l'Ente sfora quattro parametri su dieci. Nel periodo della Giunta La Valle non sono stati inviati i ruoli, questo è stato il momento che ha creato l'attuale difficoltà. Il nodo contabile verrà al pettine nell'arco dei cinque anni di mandato*** [...]» (Allegato 27).

Ecco che l'inesorabile incedere del tempo gli ha dato ragione! Ecco che tutti i nodi vengono al pettine e tra questi *in primis* quel consuntivo 2012 approvato in avanzo nonostante tre pagine di rilievi del Revisore dei Conti e **un fondo svalutazione crediti contabilmente non rappresentato nel patrimonio dell'Ente !**

I segnali di allarme, le criticità e le 'patologie' erano evidenti sin dal primo anno di mandato della precedente amministrazione: erano documentati nei bilanci di previsione, nell'elenco dei

residui attivi e passivi, nei rendiconti. Si trattava di problematiche che richiedevano adeguate e tempestive misure correttive mentre si è preferito ignorarne ogni sintomo - continuando quindi a mettere la testa 'sotto le carte'- dichiarando risultati di bilancio in realtà inesistenti, facendo pesantemente ricorso prima all'anticipazione di liquidità dalla Cassa Depositi e Prestiti e poi alle anticipazioni di tesoreria (cresciuta esponenzialmente nel 2017), di fatto indebitandosi per ottenere moneta da spendere (che in quel momento non si aveva in cassa) con conseguente aggravio di oneri e irrigidimento della spesa corrente.

Tale dinamica è confermata dall'andamento delle riscossioni e dei pagamenti in c/competenza e in c/residui effettuati dall'Ente dal 2012 al 2017 per come rappresentata nella sottostante tabella

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Riscoss. C/comp	2.774.622,32	2906795,69	4621220,83	9.965.939,64	6219325,03	6835807,35
Riscoss. C/residui	1.541.359,09	1559218,13	1876545,21	1.134.324,10	1032654,06	1152924,73
Totale riscossioni	4.315.981,41	4.466.013,82	6.497.766,04	11.100.263,74	7.251.979,09	7.988.732,08
Pagam.c/comp	2677264,86	473874,68	2658690,77	10206970,93	6316882,02	6401667,43
Pagam.c/residui	1283075,02	58862,96	3649899,8	1.457.355,44	1115837,11	1724085,38
Totale pagamenti	3960339,88	532737,64	6308590,57	11664326,37	7432719,13	8125752,81
Differenza tra riscossioni e pagamenti	355.641,53	3.933.276,18	189.175,47	-564.062,63	-180.740,04	-137.020,73

I dati numerici sopra riportati evidenziano che nell'anno 2014 l'Ente ha effettuato pagamenti in c/ residui (quindi afferenti debiti pregressi) per ben € **3.649.899,80** una somma molto superiore alle riscossioni in c/residui realizzate nel medesimo anno. Dal 2015 in avanti il saldo tra riscossioni e pagamenti è diventato costantemente negativo.

La condizione di squilibrio di cassa, non affrontata nel 2015, è stata rimandata agli anni successivi diventando sempre più critica tanto da far degradare il comune di Condofuri nella condizione di ente *strutturalmente deficitario* con lo sforamento, appunto, del parametro-obiettivo afferente il volume dell'anticipazione di tesoreria non rimborsata.

Dal punto di vista contabile la quadratura di bilancio in fase previsionale è stata raggiunta di anno in anno tramite **una sistematica sovrastima delle entrate**. In fase di rendicontazione, invece, sono stati mantenuti in bilancio residui attivi insussistenti, facendo ricorso ad abili 'giochi di prestigio' sul Risultato di Amministrazione che verranno descritti dal punto di vista tecnico nei successivi paragrafi.

4. IL TREND DI SPESA CORRENTE

Il ricorso all'anticipazione di liquidità ha obbligato il Comune al pagamento di interessi passivi, per i prossimi 25 anni (fino al 2043), per complessivi € 952.298,16 (Allegati 28, 29 e 30), con rate annuali (quota capitale + interessi) di € 117.103,10 incrementando ancor più la rigidità strutturale della spesa corrente, la quale dal 2012 al 2017 è aumentata di oltre il 42% .

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personale	711.689,44	819.738,06	786.507,76	796.269,48	821.299,47	844.837,36
acquisto beni e prestazione servizi	1737477,64	1.900.668,78	1.920.346,97	1.854.339,89	2.316.413,39	2.147.347,94
Utilizzo beni di terzi	6.570,79	11.574,31	7.670,10	4.170,00		
Oneri straordinari di gestione	86.704,72	152.475,23	108.254,00	2.335,23		137.674,62
trasferimenti	77.328,11	350.188,78	278.803,88	540.930,03	516.862,52	679189,71
imposte e tasse	60.709,55	59.428,19	52.788,09	50.922,54	47.930,06	53.070,41
interessi	130.934,95	121.285,90	123.634,74	158.070,77	152.885,06	140925,9
rimborsi					119,00	280,76
totale	2811415,20	3415359,25	3278005,54	3407037,94	3855509,50	4.003.326,70

A fronte di **una riduzione, nel periodo ricompreso tra il 2012 ed il 2017, di € 346.204,05** delle attribuzioni di risorse erariali (attuale fondo di solidarietà comunale) nello stesso periodo la spesa corrente del Comune di Condofuri si è **incrementata di € 1.191.911,50**, come si evince nella precedente tabella .

Nel 2013, primo anno di Amministrazione Mafrici, la spesa corrente è aumentata di € 603.944,05. Tale maggiore spesa è stata finanziata principalmente da un incremento delle entrate per IMU che, ad aliquota d'imposta invariata[5], sono passate **da € 490.575,00 ad € 930.000,00 con un aumento dell'89,57%.** E' indicativo dell'assoluta inattendibilità di tale dato il fatto che nell'ambito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015, **sono stati eliminati residui attivi per IMU 2013 pari a € 416.248,72 !**

Nel 2013 e nel 2014 sono state iscritte in bilancio entrate per servizio idrico integrato pari rispettivamente ad € 660.806,90 ed € 661.000,00. Si tratta di meri accertamenti 'contabili' di entrata operati nei conti consuntivi di quegli anni in assenza delle determine di approvazione delle liste di carico, **senza emissione e spedizione agli utenti delle corrispondenti fatture di pagamento del servizio idrico e, dunque, senza la possibilità di alcun incasso 'reale'.** Tali entrate 'virtuali' hanno tuttavia finanziato un corrispondente volume di spesa certa, liquida ed immediatamente esigibile.

[5] Si vedano: Deliberazione C.S. n. 132 del 3.10.2012 (**ALLEGATO 31**) che approva le aliquote IMU 2012 e Deliberazione C.C. n. 38 del 31.07.2013(**ALLEGATO 32**) che approva le aliquote IMU 2013

Con l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015 i suddetti accertamenti sono stati eliminati dal Bilancio (Allegato 33).

Questa politica di spesa ha dilatato oltremodo le uscite connesse alla gestione corrente del bilancio, tanto che nel 2017 le spese del Titolo I (SPESE CORRENTI), pari nel 2012 ad € 2.811.415,20, hanno superato i 4.000.000,00 di Euro: si potrebbe dire una spending review al rialzo !

Dai dati contabili di spesa attestati nelle certificazioni di bilancio inviate dall'Ente al Ministero dell'Interno e pubblicati sul sito internet della Finanza Locale (e dal 2017 nella Banca Dati nazionale della Pubblica Amministrazione), per come riportati nella tabella precedente, risulta un sensibile incremento della spesa di personale e della spesa per acquisto di beni e servizi.

In realtà, i dati trasmessi dall'Ente con il certificato al Bilancio **non sono attendibili** in quanto **numerose spese sono state registrate e pagate su capitoli di bilancio che presentano una codifica di bilancio non corretta** e **non conforme** a quella prevista dal piano dei conti integrato allegato 6 al D. lgs, n. 118/2011 per il tipo di spesa effettivamente sostenuta dall'Ente.

Per essere più chiari ecco alcuni esempi clamorosi:

- gli **interessi passivi pagati dall'Ente per l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria** nel corso del 2017 anziché essere registrati nel macroagreggato di spesa riferito agli **interessi passivi (macroaggregato 7)** sono stati registrati in quello **dell'acquisto beni e prestazioni di servizio (macroaggregato 2)**. L'uscita è stata precisamente registrata sui seguenti capitoli di uscita :

    a. Cap. 1820 'Ufficio tributi –prestazione di servizi' codificato con il codice di bilancio delle spese postali (U.1.03.02.16.002), € 1426,2: impegno n.1799 del 29.12.2017 (Allegato 34)
    b. Cap. 361 'prestazioni di servizi', codificato con il codice di bilancio dei servizi amministrativi (U.1.03.02.16.000), € 6664,41 impegno n.1798 del 29.12.2017 (Allegato 35)

-Le spese per postalizzazione ruoli Tares sono state pagate sul capitolo n. 1777 codificato con il codice di bilancio dei canoni ed utenze (U.1.03.02.05.000) ed intitolato 'Spese energia elettrica e telecomunicazioni' -impegno n. 5218 del 14.12.2016, € 5.871,00 (Allegato 36).

- Il contributo regionale per abbattimento barriere architettoniche su opere eseguite da privati è stato contabilizzato in entrata e in uscita sui capitoli dedicati al 'Contr. Regionale affido endo familiare', classificato in uscita con il codice di bilancio U.1.04.02.02.999 previsto per 'altri assegni e sussidi assistenziali' (Allegato 37).

-La spesa connessa agli atti di precetto per omesso pagamento delle sentenze di condanna afferenti la prescrizione del canone acqua sono state registrate e pagate sul capitolo 1820 ufficio tributi prestazione di servizi - imp. 4350 del 6.06.2016: € 1211,72, codificato come U.1.03.02.16.002, Spese postali- (Allegato 38).

-Le spese per manutenzione rete fognaria sono state registrate sul capitolo 12081 intitolato Acquedotto-fognatura spesa Enel, codificato con il codice di bilancio U.1.03.02.05.004-Energia Elettrica - imp. 400/2017, € 3.960,00 (Allegato 39).

-Sul capitolo d'uscita 1180 'Uffici e prestazioni di servizi' (codificato nel bilancio dell'ente con il codice U.1.03.02.16.002 previsto per le spese postali), è presente l'impegno n.269 del 17.06.2015 descritto come 'Rimborso spese poste italiane-prestazioni istituzionali' assunto con Determina dell'Area Amministrativa n. 57 del 17.06.2015 (Allegato 40): la determina in questione registra, in realtà, un impegno di spesa di € 4.129,50 a favore del sig. Romeo Antonino e del suo avvocato in relazione ad un accordo transattivo per il pagamento della sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace di Melito P.S. n. 22/2014.

Sotto il profilo normativo, allo scopo di consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, il D.lgs,. n. 118/011 ha introdotto **l'obbligo** per tutte le amministrazioni pubbliche di adottare dal 01.01.2016 il 'piano dei conti integrato' che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica. Il piano è uno strumento fondamentale per il consolidamento dei conti pubblici ai fini del monitoraggio e controllo degli aggregati rilevanti nel contesto europeo.

Il comune di Condofuri non ha correttamente operato il c.d. 'spacchettamento' dei capitoli di bilancio, necessario a garantire il rispetto della codifica delle entrate e delle spese in base al piano dei conti integrato allegato 6/2 al D. lgs. 118/2011.

Sono presenti nel bilancio dell'Ente più capitoli relativi a prestazioni di servizi tra cui, in particolare, quelli di seguito indicati che rappresentano una sorta di 'calderone' in cui vengono impegnate e pagate tipologie di spesa completamente disomogenee tra loro, classificabili con codici di bilancio differenti e a volte anche appartenenti a macroaggregati di spesa diversi:

cap. 361- prestazioni di servizi- codificato nel bilancio dell'Ente con il codice U.1.03.02.16.000- previsto per i servizi amministrativi;

cap 1180- Uffici prestazione di servizi- codificato nel bilancio dell'Ente con il codice U.1.03.02.16.002 previsto per le spese postali;

cap. 1520- uffici finanziari prestazione di servizi- codificato nel bilancio dell'Ente con il codice U.1.03.02.04.999 previsto per l'Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;

cap. 1521- spesa per prestaz. di servizi, area finanziaria- codificato nel bilancio dell'Ente con il codice U.1.03.02.11.999 previsto per Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;

cap. 1820- Ufficio Tributi-prestazione di servizi- codificato nel bilancio dell'Ente con il codice U.1.03.02.16.002 – previsto per le spese postali.

A titolo esemplificativo si esamina il cap. 361 intitolato 'Prestazione di servizi' avente codice di bilancio : **01.03.02.16.000** (Allegato 41).
In base al piano dei conti integrato con la suddetta codifica di bilancio sono contabilizzabili le tipologie di spese appresso indicate:

Servizi Amministrativi	**U.1.03.02.16.000**
Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001
Spese postali	U.1.03.02.16.002
Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	U.1.03.02.16.003
Spese notarili	U.1.03.02.16.004
Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.099

Sul capitolo n. 361 nel corso del 2016 e del 2017 sono state registrate le seguenti spese:

- Competenze su anticipazione di liquidità : € 6.664,41(*rectius;* interessi passivi su utilizzo anticipazione di tesoreria) impegno n. 1798 del 29.12.2017, **cod. di bilancio corretto : 1.07.06.04.001;**
- Estate a Condofuri : € 788,96; impegno 1761 dell' 11.12.2017 **cod. di bilancio corretto** 1.03.02.**99.**011;
- Quota Anci 2017 : € 1026,00, impegno n. 1594 del 25.10.2017, **cod. di bilancio corretto** 1.03.02.**99.**003;
- Quota associativa 2017 -avviso : € 500,00, impegno n. 713 del 29.05.2017, **cod. di bilancio corretto** 1.03.02.**99.**003;
- Riparazione automezzi comunali: € 1.219, 52, impegno n. 5246 del 31.12.2016, **cod. di bilancio corretto** 1.03.02.**09.**001;
- Lavori di manutenzione edificio comunale: € 6.246,40, impegno n. 5035 del 26.10.2016, **cod. di bilancio corretto** 1.03.02.**09.**008;
- Comunicazione istituzionale via web: € 1830, impegno n. 4661 del 27.07.2016, **cod. di bilancio corretto** 1.03.02.**99.**013.

Trattasi negli esempi sopra analizzati di spese appartenenti alla Missione 1, Programma 3, Macroaggregato 2, che sono caratterizzate da un **quarto livello** del piano dei conti (numero in grassetto) differente. Considerato che il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e, ove previsto, con gli articoli, è costituito almeno dal quarto livello è evidente che le spese suddette andavano opportunamente classificate e contabilizzate separatamente, in capitoli di bilancio distinti, onde garantire una informazione corretta e trasparente in merito alla natura delle spese sostenute dall'Ente.

Poiché i dati contabili afferenti i pagamenti effettuati dall'Ente resi pubblici sul sito 'SIOPE' sono estratti ed elaborati proprio sulla base delle **codifiche di bilancio è evidente, per che le informazioni trasmesse dal Comune di Condofuri relativamente ai propri pagamenti, sono non corrette e non attendibili.**

Analogamente per quanto in precedenza rilevato, **in merito all'errata contabilizzazione degli interessi passivi sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, che sono stati collocati nel Macroaggregato 2 anziché nel 7, ne deriva che pure le informazione certificate in relazione al consuntivo 2017 -** trasmesse al Ministero dell'Intero, e rese pubbliche sulla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP), sono parzialmente errate.

E' evidente, altresì, che parcellizzando la stessa tipologia di spesa, ad esempio spesa per manutenzione autovetture, su più capitoli, con descrizione e codifica di bilancio differenti tra

loro e sovente **non conforme a quella prevista dalla norma** per le spese di manutenzione autovetture, risulta estremamente difficile 'individuare' l'importo esatto della spesa complessiva per manutenzione autovetture, sostenuta dall'Ente nell'anno da assoggettare ai limiti di cui al D.L. 78/2010!

Analogamente le spese effettivamente sostenute dall'Ente per incarichi legali, assicurazioni, spedizioni postali, manutenzione software, ecc. non sono solo quelle registrate sui capitoli appositamente dedicati e codificati, ma **bisogna rintracciare le ulteriori somme impegnate e pagate sui molteplici capitoli di prestazioni di servizi e acquisto beni disseminati in bilancio.**

Nei prospetti afferenti[6] le spese di rappresentanza (ex art. 16, comma 26, del d.L.138/2011) inviati annualmente alla Corte dei Conti (allegati ai rendiconti e pubblicati sul sito internet dell'Ente) è stata indicata per l'anno 2016 (Allegato 42) e 2017 (Allegato 43) l'assenza di spese di rappresentanza.

Sul capitolo d'uscita 7480, intitolato 'Convegni Congressi mostre e manifestazioni culturali', sono presenti impegni nel 2017 pari ad € 21.999,35 e nel 2016 pari ad € 16.816,00 (Allegato 44) per eventi quali, a titolo esemplificativo:

-Noleggio fotoproiettore per manifestazione piccole grandi donne: € 216,00 (imp. 239/16);
-Convegno il centauro di Condofuri : € 300,00 (imp. 4346/16);
-Manifestazioni Natalizie 2016 : € 5300,00 (imp. n.930 del 14.06.2017). A tal proposito è quanto meno anomalo il fatto che l'impegno di spesa per le manifestazioni di Natale 2016 sia stato assunto a giugno 2017, atteso che la registrazione della spesa secondo le norme contabili viene effettuata prima del sostenimento della stessa e non sei mesi dopo...

Anche nella relazione sulla gestione riferita al 2015 è indicata l'assenza di spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza ed è attestato che *«i limiti sono stati rispettati»* (Allegato 45).

Gli impegni di spesa registrati nell'anno 2015 **solo** sul capitolo 7480 ammontano complessivamente ad € 20.000,00 (Allegato 46).

Sono altresì presenti nel medesimo esercizio all'intervento 5, sul capitolo 7580 'Manifestazioni Culturali Varie', impegni di spesa per € 19.712,00 (Allegato 47).

---

[6] Le **spese di rappresentanza** comprendono tutte quelle spese volte alla promozione di progetti e attività o per obblighi istituzionali, svolte per valorizzare il ruolo di rappresentanza dell'ente e in relazione ai doveri istituzionali di promozione, visibilità o ospitalità verso terzi in caso di manifestazioni particolari.
La lista delle spese di rappresentanza comprende:
Spese per obblighi di relazione e doveri di ospitalità in occasione di:visita di personalità o delegazioni italiane ed estere;Incontri istituzionali con amministratori fuori sede; **Manifestazioni promosse dal Comune; Inaugurazioni di opere pubbliche; Cerimonie e ricorrenze;** Vitto e alloggio per le delegazioni;Colazioni, pranzi, **ricevimenti, rinfreschi e catering; illuminazione imbandieramenti, addobbi floreali.**
Altre spese di rappresentanza:Noleggio di materiali audiovisivi, allestimenti e servizi fotografici;Servizi di interpretariato, servizi stampa e relazioni pubbliche;Acquisto, consegna, invio di omaggi (medaglie, targhe, coppe, decorazioni, volumi e produzioni artistiche, fiori);Materiale promozionale (manifesti, inviti, pubblicità, affissione manifesti);Spese per viaggi istituzionali (noleggio auto, transfer, partecipazione a convegni, congressi, conferenze);Onoranze funebri per personalità esterne all'ente o dipendenti dell'ente o organi collegiali.

Anche per tale annualità il prospetto pubblicato sul sito dell'Ente riporta l'assenza di spese di rappresentanza (Allegato 48).

E' bene essere chiari e precisare che sicuramente non tutto l'importo impegnato sui capitoli predetti si riferisce a spese di rappresentanza: le spese di rappresentanza sono **solo** quelle strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il crisma dell'**ufficialità**, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa.

E' possibile quindi che gli impegni rilevati sui capitoli predetti si riferiscano a meri contributi e/o prestazioni di servizio che non si qualificano tecnicamente come 'spese di rappresentanza'.

Appare tuttavia anomalo e meritevole di approfondimento il fatto che per tre anni consecutivi l'Ente abbia organizzato manifestazioni congressi convegni e manifestazioni - per importi significativi rispetto alle disponibilità di bilancio- senza mai spendere neanche un euro per spese di rappresentanza.

Questo, ad ogni modo, è quello che risulta dai prospetti redatti dall'Ente.

Premesso che l'ammontare delle spese relative alla gestione e manutenzione delle autovetture sono soggette ai limiti di cui al D.L. n.78/2010 e n. 101/2013, si rileva come nella Relazione della Giunta Municipale al rendiconto 2016[7] è indicato un valore relativo alle spese di esercizio delle autovetture sostenuto nell'anno pari ad € 1.150,00 (Allegato 49) . Nella Relazione della Giunta al rendiconto 2017 il dato relativo alle spese sostenute per gli automezzi è assente[8] (Allegato 50).

Dall'esame del bilancio 2017 risulta che sul capitolo di uscita 6541 (Trasporti scolastici-Prestaz. di servizi) siano stati registrati impegni di spesa pari ad € 3.147,10 per manutenzione e riparazione automezzi (imp. 1517/17, 708/17 per riparazione Fiat Stilo, imp. 707/2017 per riparazione Fiat Panda e Fiorino, imp. 317/2017 per revisione tachigrafo scuolabus- (Allegato 51) . Sul capitolo di uscita 1179 Assicurazione e manutenzione autovetture risultano registrate ulteriori € 4.124,11 - imp. 1682-286/2017 (Allegato 52) .

Nell'esercizio 2016 sul capitolo d'uscita 6541 sono state registrate spese per € 2.915,60 relative ad acquisti di carburante (Allegato 53). E' inoltre presente un impegno di spesa di € 1388,00 (imp. 4868/16) per Assicurazione Scuolabus sul cap. 1180 intitolato 'Uffici-prestazioni di servizi' (Allegato 54).

Un ulteriore impegno di € 1.219,52 (imp. 5246/2016) per riparazione automezzi è stato rintracciato sul capitolo di uscita 361, denominato: 'Prestazione di Servizi' .
Il dato indicato nella Relazione al rendiconto 2015 in merito alle spese per autovetture è pari invece a € 609,00 !

---

[7] Cfr. pag. 33 della Relazione al Rendiconto 2016 approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 26.04.2017

[8] Cfr. pag. 37 della Relazione al Rendiconto 2017 approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 27.04.2018

Analogamente le spese per servizi informatici sostenute dall'Ente, soggette ai limiti di cui all'art. 1, commi 146 e 147, della L. n. 228/12 non sono solo quelle registrate sull'apposito capitolo 1526 per assistenza software (Allegato 55), ma bisogna considerare gli ulteriori impegni assunti sui capitoli 1520 - uffici finanziari-prestazioni di servizi, (Allegato 56), 1521 -Spese per prestazione di servizi area finanziaria, (Allegato 57) e 1820 - Ufficio tributi prestazioni di servizi, (Allegato 58).

In pratica, ogni volta occorre porre in essere una vera e propria caccia al tesoro tra i vari capitoli di bilancio poiché le spese sono sparpagliate ovunque disattendendo le norme in materia fissate dall'art 157 del Tuel[9].

Trattasi, in realtà, di **alterazioni delle notizie contenute nel bilancio** che ostacolano la trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche settoriali nonché la verifica da parte degli organi di controllo (*rectius*: Corte dei Conti) del rispetto dei vari limiti di legge come ad esempio i limiti di spesa in materia di autovetture, di incarichi in materia informatica ex (L. n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147), di spese per consulenze, convegni ecc.

Tale discrasia nella registrazione e gestione delle spese oltre a generare confusione e incertezza nella contabilizzazione delle poste di bilancio ha agevolato nel quinquennio la crescita 'fuori controllo' della spesa corrente .

Le tipologie di spesa che risultano maggiormente incrementate sono:

1. Spese per energia elettrica e telecomunicazioni
2. Spese telefoniche
3. spese per incarichi legali e risarcimento danni
4. Spese Enel per Manutenzione fognature
5. Spese relative **a debiti fuori bilancio**
6. spese per manutenzione software

Il sistema disorganico di gestione delle fatture afferenti le utenze elettriche ha determinato il fenomeno del c.d. **sovradimensionamento ed il passaggio dell'Ente nella condizione di 'salvaguardia' con applicazione di tariffe elettriche maggiorate**, oltre ovviamente all'applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali ex D.L. n. 192/2012 e n. 51/2015.

---

[9] Art. 157 del D.Lgs. n. 267/2000: 1. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali rispettano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 gli enti locali garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali attraverso l'adozione di un piano integrato dei conti, articolato in piano finanziario, economico e patrimoniale secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. **Il livello minimo di articolazione del piano dei conti finanziario, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, del piano esecutivo di gestione è costituito almeno dal quarto livello.**
1-ter. Al fine di garantire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione è attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive integrazioni.

L'importo della spesa per incarichi legali risulta incrementata in maniera abnorme, se si considera che le somme impegnate non sono solo quelle registrate nell'apposito capitolo 'spese per incarico legale', ma sono presenti numerosi impegni di spesa per incarichi legali registrati su altri capitoli d'uscita e precisamente sul capitolo 1180, genericamente intitolato 'Uffici -Prestazioni di servizi', e sul capitolo 1240 intitolato 'liti arbitraggi e risarcimenti'.

Nell'uscita di bilancio alla missione 'Fondi e Accantonamenti', all'interno del programma 'Fondo di riserva', non sembra sia presente il fondo di riserva di cassa obbligatoriamente previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del D.lgs. N. 267/2000, e calcolato Il limite dello 0,02 per cento delle spese finali.

5. SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'Ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

Ai fini dell'individuazione delle 'operazioni per conto di terzi', l'autonomia decisionale sussiste quando l'Ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Secondo consolidata dottrina, il 'saldo servizi c/terzi' rileva eventuali *deficit* che si determinano quando spese effettivamente sostenute vengono coperte con accertamenti fittizi che rimangono come residui attivi senza poter essere mai riscossi in quanto insussistenti oppure vengono anticipate prima di avere l'effettivo introito nella parte entrata.

Nel capitolo d'entrata 90050 delle partite di giro è presente un residuo attivo di € 57.960,00 proveniente dall'anno 2011, relativo a rette affido endo familiare anno 2010 (Allegato 59). I pagamenti correlati a detto contributo sono stati già (anticipatamente) pagati agli aventi diritto il 16.09.2011 con mandato n. 645, come da attestazione dell'ufficio (allegato 59-bis).

Attesa la tassatività delle voci di entrata e d'uscita da movimentare nell'ambito dei servizi per conto terzi e nelle partite di giro si rileva l'errata allocazione contabile di tale tipologia di contributi che andavano correttamente inseriti nel Titolo II d'entrata e I di spesa

Vi è, inoltre, che il contributo regionale affido endo familiare, per come attestato dall'Ufficio ragioneria (allegati 59 bis e 59 tris) **è stato contabilizzato su altri 2 capitoli della parte corrente del bilancio** e cioè sui capitoli di entrata 1361 e 1004 e su alti due capitoli di uscita 13480 e 14200, di cui uno (cap. Entrata1004) classificato erroneamente come trasferimenti d'entrata da Amministrazioni Centrali (E.2.01.01.01.000) e intitolato 'Trasferimenti per il personale'.

E', altresì, allocato nelle partite di giro (Allegato 60), in violazione delle norme del Tuel ~~di legge~~, un impegno di spesa per 'Rup. su risanamento' liquidato e concluso a dicembre 2015, relativo alle spese tecniche da corrispondere all'arch. Simone Gangemi, in riferimento all'opera pubblica 'Laboratorio della cultura Grecanica', per come attestato dall'Ufficio ragioneria dell'Ente (Allegato 60bis).

Il divieto di imputare, sia pure provvisoriamente, alle partite di giro/servizi per conto terzi operazioni che non vi rientrano è stato legislativamente stabilito dall'art. 7, c. 1 lett. b, del D.Lgs. 118/2011.

«Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti possono essere oggetto di imputazione nelle partite in conto terzi, per pari ammontare in entrata e in uscita, solo quelle operazioni poste in essere dall'Ente per conto di altri soggetti, ma in ogni caso estranee al patrimonio e ai compiti che il Comune, per legge o per delega, è chiamato ad assolvere. Dal sistema delle norme del TUEL dedicate ai servizi conto terzi, si ricava, altresì, il principio della tassatività delle voci di entrata e di spesa inseribili in detti servizi ed altrettanto chiaramente dalle pronunce della Corte dei Conti si desume che l'errata inclusione nei servizi conto terzi di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli del bilancio costituisce una grave irregolarità contabile dal momento che impedisce una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione e potrebbe comportare, per gli enti che vi sono soggetti, un'elusione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (oggi pareggio di bilancio e precedentemente patto di stabilità) atteso che le partite di giro, proprio perché per loro natura devono necessariamente pareggiare, non sono computate dal legislatore ai fini del calcolo dei saldi».

6. FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

Nell'ambito del sistema unitario di bilancio sono presenti alcune tipologie d'entrata connesse principalmente a trasferimenti dalla Regione e/o da altri Enti il cui impiego è 'vincolato' per legge: trattasi, a titolo esemplificativo, dei trasferimenti erogati dalla Città Metropolitana per l'acquisto dei libri per i bambini che frequentano la scuola elementare, per l'assistenza agli alunni portatori di handicap, per l'acquisto di attrezzature scolastiche specialistiche.

Un altro esempio di Entrate vincolate è rappresentato dai prestiti (es. Mutui con la Cassa DD. E pp.) e dai finanziamenti (es. finanziamenti dalla Regione per la costruzione di una scuola, la sistemazione di una strada, un campo sportivo ecc..).

Più in dettaglio, a norma dell'art. 180, comma 3, lett. D) del TUEL le tipologie di entrata con vincolo specifico di destinazione sono quelle derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti.
La necessità di una corretta evidenziazione contabile delle entrate con specifico vincolo nasce sia dal fatto che **la confusione nella cassa tra risorse libere e risorse vincolate non permette di valutare l'effettiva liquidità dell'Ente** sia per i riflessi sul risultato di amministrazione. Tale esigenza è stata recepita prontamente dal legislatore nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema contabile prevedendo tra i primi adempimenti per l'avvio della riforma contabile la 'determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015' (principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria punto 10.6 dell'all. 4/2 del D.lgs. n.118/2011). In particolare la normativa chiarisce espressamente che la quantificazione della cassa vincolata al 31 dicembre 2014 è di competenza del Responsabile del servizio finanziario, che è tenuto a determinarla con apposita determinazione.
La stessa Cote dei Conti Sezione Autonomie, con deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/INPR, ha da subito chiarito che la gestione delle stesse risorse vincolate presenta «profili che, in ultima analisi, incidono sulla nodale questione della corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell'ente e della salvaguardia degli equilibri di bilancio» e che risulta determinante una *«corretta ricostruzione delle risorse vincolate, in quanto* ***incide sul risultato***

d'amministrazione *e, quindi, sulla veritiera rappresentazione di un effettivo avanzo o, al contrario, di un disavanzo al quale deve essere data idonea copertura. E, infatti, è opportuno, rammentare che l'art. 187, comma 1 TUEL, precisa che "...omissis ... Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188».*

Dette risorse, pertanto, devono essere puntualmente rilevate sia per il controllo del loro utilizzo che per l'esatta determinazione dell'avanzo vincolato.

Il Comune può ricorrere all'utilizzo per cassa dei fondi a destinazione vincolata ogni qualvolta non possiede fondi per provvedere ai pagamenti delle spese correnti, in alternativa all'anticipazione ex art. 222 Tuel. In presenza di 'temporanea' esigenza di cassa occorre individuare l'importo delle entrate vincolate da utilizzare a fronte di spese correnti e occorre rispettare regole contabili rigorose. L'ente locale e il Responsabile dei servizi finanziari, quando emette gli ordinativi di riscossione, deve riportare sugli stessi i vincoli di destinazione stabiliti dall'articolo 180, comma 3, lettera d) Tuel e parimenti quando si emettono gli ordinativi di pagamento bisogna riportare sugli stessi i vincoli di destinazione stabiliti dall'articolo 185, comma 2, lettera i) del Tuel.

Il Tesoriere deve obbligatoriamente registrare, nelle sue scritture contabili, la gestione degli utilizzi dei suddetti fondi.

Nella fase di passaggio al nuovo sistema contabile (c.d. contabilità armonizzata) il Responsabile dell'Area finanziaria non ha adottato la Determina prevista dal punto 10 del principio contabile applicato allegato 4/2 che definisce e quantifica la giacenza vincolata al 31.12.2014 (vedasi allegato 26).

Dall'esame dei bilanci degli anni 2015 e 2016 emerge, inoltre, la non corretta contabilizzazione dei fondi vincolati a norma del principio contabile applicato allegato 4/2 in quanto **nel consuntivo 2015 non sono presenti nelle partite di giro i capitoli d'entrata e di uscita previsti dalla norma per la movimentazione di questi fondi.** Nel bilancio 2016, invece, sono presenti (ma non movimentati) solo i capitoli d'entrata e non anche quelli d'uscita.

Nel rendiconto 2017 sono presenti tanto in entrata che in uscita i capitoli per la registrazione dell'utilizzo e il reintegro delle somme vincolate, dai quali si rileva un utilizzo per € 322.393,85 ed un reintegro per € 137.587,17.

Sotto il profilo delle gestione di competenza deve esser tenuta adeguata evidenza degli accertamenti d'entrata vincolati e dei corrispondenti impegni, oltre che delle quote vincolate da riportare nel risultato di amministrazione.

La gestione delle entrate e delle uscite a destinazione vincolata è stata effettuata nel corso del tempo in maniera disorganica e disordinata, atteso che le somme sono state incassate e pagate su più capitoli, come nel caso delle rette per affido endo familiare, a volte classificati con codici di bilancio non corretti, per cui è estremamente difficoltoso verificare se sia stata effettivamente rispettata la correlazione prevista per legge tra entrate ed uscite vincolate e/o apposto correttamente il vincolo sul risultato di amministrazione.

Tale situazione è l'ulteriore indice di un grave squilibrio della gestione finanziaria oltre che di un bilancio inattendibile, in quanto non rappresentativo dei vincoli di competenza e di cassa esistenti.

Quanto sopra esposto attesta che **l'attuale situazione finanziaria è caratterizzata da un gravissimo disordine contabile/organizzativo tale da compromettere l'attendibilità e veridicità del bilancio** che costituisce un bene pubblico funzionale a sintetizzare e rendere

certe le scelte dell'Ente locale, sia in ordine all'acquisizione delle Entrate sia in ordine all'individuazione degli interventi attivi delle politiche pubbliche .[10] A tale stato di fatto non si è giunti improvvisamente bensì in conseguenza di una pluralità di comportamenti negativi protrattisi per anni e connotati da estrema superficialità e ingiustificabile negligenza.

7. DEBITI FUORI BILANCIO

L'importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale è aumentato vertiginosamente nel corso del triennio 2015-2017

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio			
	2015	**2016**	**2017**
Articolo 194 T.U.E.L:			
- lettera a) - sentenze esecutive	24.198,74	27.772,79	191.566,06
- lettera b) - copertura disavanzi			
- lettera c) - ricapitalizzazioni			
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa			
Totale	**24.198,74**	**27.772,79**	**191.566,06**

Trattasi principalmente di debiti fuori bilancio per sentenze esecutive riconosciuti dal Consiglio Comunale ex art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel.

Una particolare riflessione sotto il profilo contabile merita il capitolo di spesa 1420 intitolato 'Fondo rischi passività potenziali': i Fondi sono, per definizione, capitoli di spesa sui quali non si effettuano impegni e/o pagamenti ma che confluiscono nel risultato di amministrazione (accantonato). Tale capitolo risulta classificato nel bilancio dell'Ente con la codifica 1.10.01.03.001, prevista nel Piano dei conti integrato per il 'Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione' di parte corrente. Ciononostante nel comune di Condofuri tale fondo **è stato gestito come un normale capitolo di spesa** su cui sono stati registrati e liquidati gli impegni di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale negli anni (vedasi allegato 3).

I debiti fuori bilancio rappresentano una preoccupante criticità per l'Ente, suscettibile di devastare gli equilibri di bilancio già gravemente compromessi da cinque anni di 'finanza creativa' : vi è, infatti, che l'Ente è sommerso da una valanga di sentenze di soccombenza in giudizio nell'ambito del contenzioso innescato dagli utenti avverso i solleciti di pagamento del canone idrico per le annualità 2005 e retro. Trattasi di somme di modesto ammontare

[10] Corte Cost, n. 247/2017

relative al rimborso delle spese legali di controparte che assommate incidono negativamente sul bilancio dell'Ente.

A tali debiti si aggiungono quelli d'importo molto più consistente derivanti dalle sentenze di condanna per risarcimento danni discendenti principalmente dai provvedimenti adottati dall'Ufficio Tecnico nei precedenti esercizi.

Ecco perché alla fine dell'esercizio 2017, con la cassa comunale al verde, sono stati 'sospesi' i pagamenti connessi ai più onerosi contratti di fornitura: ed è così che l'11 giugno 2018, a stagione estiva già iniziata, questa Amministrazione ha dovuto fronteggiare in emergenza molteplici problematiche afferenti la gestione di servizi essenziali per la cittadinanza, quali smaltimento rifiuti, depurazione e approvvigionamento idrico.

La richiesta tempestivamente formulata dal Sindaco di potenziare i servizi in questione in vista dell'afflusso turistico, si è scontrata con il categorico rifiuto delle ditte interpellate, motivato dalla condizione di prolungata insolvenza dell'Ente, per come chiaramente evidenziato nella tabella iniziale.

8. IL PROBLEMA AVR: GARA AGGIUDICATA E CONTRATTO NON SOTTOSCRITTO

Le operazioni di gara del servizio smaltimento rifiuti sono state espletate dalla Stazione Unica Appaltante di Reggio Calabria (SUAP), giusta determina a contrarre del Responsabile *pro tempore* dell'Area Tecnica n. 107 reg. gen. del 21.03.2017 e n. 157 reg. gen. del 8.05.17. Al termine delle operazioni di gara il servizio, con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 95 del 12.10.2014, veniva aggiudicato alla ditta AVR Spa. Trattasi della ditta che già stava svolgendo il servizio in questione presso il Comune in quanto aggiudicataria della precedente procedura di gara .

Il dispositivo della determina sopra menzionata prevede, al punto 10, che il Responsabile Unico del procedimento, come di rito, curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del contratto di appalto (Allegato 61).

Ora, si da il caso che inspiegabilmente non è stata convocata la ditta per la stipula del contratto nei termini di legge. Successivamente tale società ha comunicato al Comune di Condofuri la precisa volontà di non voler sottoscrivere tardivamente il contratto d'appalto, facoltà concessa all'aggiudicatario dall'art. 32, comma 8, del nuovo codice dei contratti.

La mattina del 12.06.2018 il nuovo Sindaco ha trovato in bella vista nella propria scrivania il dossier. Superato lo *schock* iniziale il Sindaco, non potendo telefonare da rete telefonica fissa, ha contattato con mezzi propri la ditta in questione la quale ha categoricamente escluso ogni possibilità di ripensamento. A nulla sono valsi gli incontri successivi con i responsabili per invitarli a sottoscrivere il contratto.

La ditta AVR da dicembre a giugno ha già accumulato un credito non liquidato nei confronti dell'Ente di circa 170.000,00 oltre un credito residuo di circa € 40.000,00 risalente agli esercizi precedenti –

Tale situazione sta causando gravi disagi all'Ente e ai cittadini oltre a poter determinare l'insorgere di nuove spese.

9. IL DEBITO CON AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE

Pochi giorni dopo l'insediamento, alla luce della 'travolgente' situazione debitoria che andava appalesandosi giorno dopo giorno, il Sindaco appena eletto ha ritenuto necessario chiedere l'estratto di ruolo per la verifica del debito pendente presso Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia Spa). E' emerso un quadro sconcertante: al momento **il debito esistente presso l'Agente di Riscossione è, alla data del 14.06.2018, di € 345.803,22 e si accresce quotidianamente in relazione al conteggio degli interessi, delle spese e degli aggi di riscossione.**

Si tratta di 79 cartelle di pagamento di cui la prima notificata il sei dicembre del 2000 e l'ultima il 10.05.2018, come da estratto in allegato (Allegato 62).

L'Amministrazione Mafrici era consapevole di tale esposizione debitoria tant'è che con nota prot. n.1312546 (allegato 63), inoltrata tramite pec in data 17.10.2013, l'ex Sindaco formulava ad Equitalia istanza di rateizzazione in n.72 rate delle 37 cartelle di pagamento all'epoca pendenti, attestando la difficile situazione economica dell'Ente. Quattro giorno dopo, il 21.10.2013, l'Agente di riscossione comunicava allo stesso che per poter accogliere la richiesta di rateizzazione era necessario che l'Ente pagasse preliminarmente alcune cartelle di importo minore (inferiori ad € 200,00) e non rateizzabile (Allegato 64).

Il comune di Condofuri, però, non ha mai dato riscontro a tale comunicazione e **non ha pagato nemmeno una cartella,** con la conseguenza che la rateizzazione non si è mai perfezionata e il debito verso l'Agente di Riscossione si è implementato a seguito degli interessi di mora sugli atti già esistenti ed alla notifica di ulteriori cartelle di pagamento, anch'esse puntualmente ignorate dall'Amministrazione comunale.

Di tale debito, però, non c'è traccia negli strumenti contabili dell'Ente, né allo stesso si è mai fatto riferimento in alcun atto amministrativo che afferisce agli stessi (relazione al rendiconto, relazione al bilancio di previsione, relazione di fine mandato ecc.). Il debito è stato, per così dire, 'oscurato', facendo come se non esistesse e precludendo all'Ente l'opportunità di aderire tanto alla prima (ex D. L 193/2016) che alla seconda rottamazione (c.d. rottamazione bis ex D. L. 148/2017) dei carichi pendenti, che avrebbe consentito al Comune di rateizzare il debito, risparmiando quota parte dello stesso relativa ad interessi e spese maturate.

Tutto ciò, oltre ad inficiare la trasparenza dell'attività amministrativa, induce a ravvisare profili di danno erariale per i quali si rimanda alle competenti Autorità.

E' di tutta evidenza che il debito con Agenzia delle Entrate Riscossione rappresenta oggi un gravoso debito fuori bilancio, che dopo le necessarie verifiche in merito alla legittimità e correttezza delle singole cartelle di pagamento emesse, dovrà essere riconosciuto e finanziato - a norma degli artt. 193 e 194 del D.lgs. n. 267/2000 dal nuovo Consiglio Comunale- con l'aggravio di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente .

10. RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

La crisi di insolvenza del comune di Condofuri scaturisce *in primis* dall'incapacità di riscuotere i propri crediti: non solo quelli di natura tributaria e tariffaria ma anche quelli nei confronti di altri enti.
Nell'ambito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui sono stati eliminati € 2.309.287, 62 di residui attivi (circa **il 21% delle poste presenti in bilancio a fine 2014**) ed € 4.789.936,74 di residui passivi.

Tale imponente operazione di 'pulizia' testimonia che lo stato di sofferenza della riscossione del Comune ha radici lontane e che i bilanci antecedenti all'esercizio 2015 fossero in qualche misura 'dopati' attraverso l'iniezione di una consistente mole di residui attivi rivelatisi insussistenti.

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati afferenti previsioni, accertamenti e riscossioni di competenza e quelli riguardanti le riscossioni in conto residui relativamente alle principali entrate comunali, vale a dire Tassa Rifiuti, Servizio idrico Integrato e Recupero Evasione ICI/IMU, nel triennio 2015-2017, successivo al riaccertamento straordinario dei residui.

ACQUEDOTTO

	2015	2016	2017
PREVISIONI	667.007,14	1.220.000,00	1.320.000,0
ACCERTAMENTI	667.007,14	1.220.000,00	1.320.000,00
RISCOSSIONI	0,00	0,00	125.000,00
% RISCOSSIONI DI COMPETENZA	0%	0%	9,47%

	2015	2016	2017
RESIDUI INIZIALI(A)	3.490.411,37	1.785.047,19	2.789.165,45
RISCOSSIONI C/RESUDUI(B)	482.157,28	215.881,74	493.777,51
RESIDUI ELIMINATI(C)	1.890.214,04	0,00	0,00
% RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI B*100/ (A-C)	30,13%	12,09%	17,70%

TASSA RIFIUTI

	2015	2016	2017
PREVISIONI	1.066.867,29	476.000,00	576.000,00
ACCERTAMENTI	1.066.867,29	441.143,37	423.118,86
RISCOSSIONI	362.343,94	67.955,65	124.108,30
% RISCOSSIONI DI COMPETENZA	33,96%	15,40%	29,33%

	2015	2016	2017
RESIDUI INIZIALI	1.672.418,02	1.394.905,96	1.323.825,27
RISCOSSIONI C/RESUDUI	215.168,12	444.268,41	300.562,77
RESIDUI ELIMINATI	766.867,29	0,00	0,00
% RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI	23,76%	31,85%	22,70%

RECUPERO EVASIONE IMU

	2015	2016	2017
PREVISIONI	90.000,00	262.496,77	70.000,00
ACCERTAMENTI	0,00	88.000,00	0,00
RISCOSSIONI	0,00	0,00	0,00
% RISCOSSIONI DI COMPETENZA	0%	33,52%	0%

	2015	2016	2017
RESIDUI INIZIALI	262.496,77	221.970,75	229.920,67
RISCOSSIONI C/RESUDUI	40.526,02	80.050,08	84.680,87
RESIDUI ELIMINATI			
% RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI	15,44%	36,06%	36,83%

Le percentuali di riscossione sopra rilevate - sia di competenza che in c/residui- sono scarsissime e sistematicamente non aderenti allo stanziamento previsionale. La riscossione delle principali entrate comunali non raggiunge nemmeno il 40% degli accertamenti di competenza. In alcuni casi - come ad esempio per il servizio acquedotto e per il recupero dell'evasione ICI/IMU- la percentuale è addirittura dello zero % . Anche la riscossione in conto residui registra percentuali bassissime, costantemente inferiori al 40% e **del tutto inadeguate a sostenere i flussi di pagamento dell'Ente.**
Si tratta di un dato grave ed allarmante che dimostra come il problema non sia afferente solo alla riscossione ma riguarda la sovrastima sistemica delle entrate e la conservazione nei bilanci di residui attivi inesistenti.

La macchina della riscossione nel corso dell'ultimo quinquennio è rimasta inceppata: non è riuscita a riscuotere né i tributi e le tariffe in corso d'anno, né quelli relativi agli anni pregressi e molti crediti tributari sono andati in prescrizione a causa del mancato avvio entro i termini di legge delle procedure di recupero coattivo.

L'azione di recupero dei crediti afferenti Tassa rifiuti e servizio idrico integrato nel corso degli ultimi **sette anni** non è andata otre la fase di notifica (tramite raccomandata a/r) agli utenti morosi dei solleciti di pagamento .

Gli **avvisi di pagamento** (es. avvisi TARI) o i c.d. **'solleciti',** non rendono la pretesa creditoria dell'Ente definitiva e non rappresentano pertanto titolo esecutivo ma costituiscono solo una fase intermedia tra l'accertamento e l'avvio delle procedure per la riscossione coattiva del credito.

Per impedire la prescrizione dei crediti tributari e/o tariffari l'Ente deve notificare al contribuente, a norma dell'art. 1, comma 163, della Legge n. 296/2006, il titolo esecutivo (ingiunzione fiscale o cartella di pagamento), a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Il mancato rispetto dei termini di legge sopra indicati per l'esecuzione coattiva hanno determinato la prescrizione di una molteplicità di ruoli tributari, **con conseguente danno erariale derivante dalla perdita per il Comune del relativo gettito d'entrata, per come di seguito specificato** .

10.1 -TASSA RIFIUTI (TARSU/TARES/TARI)

Con determina del Responsabile dell'Area finanziaria n. 19 del 24.05.2011 è stato approvato il ruolo della tassa rifiuti relativo all'annualità 2008 per un ammontare pari a € 324.223,61.

Dopo la notifica agli utenti degli avvisi di pagamento TARSU 2008, effettuata nel 2011 tramite Raccomandata a/r, l'Ufficio tributi, per come attestato dall'ufficio stesso (allegato 64 bis) non ha emesso i relativi solleciti di pagamento per cui il diritto dell'Ente a riscuotere il residuo non riscosso si è prescritto il 31.12.2016 .

Sempre in base all'attestazione suddetta, vi è che il medesimo iter si è ripetuto per il ruolo della Tassa Rifiuti Tarsu 2011 approvato con determina del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 60 del 25.10.2012 e postalizzato tramite posta ordinaria nel corso dell'anno 2013: l'Ufficio non ha trasmesso - tramite raccomandata a/r o analogo mezzo di notifica- alcun ulteriore avviso e/o sollecito di pagamento agli utenti entro il 31.12.2016, per cui il diritto dell'Ente a riscuotere il residui attivo pari ad € 168.578,62 **si è prescritto** a tale data per decorso del termine quinquennale di prescrizione del tributo ex art. 2498, comma 4, c.c.

Il sopra menzionato **residuo attivo afferente la TARSU 2011 di € 168.578,62, sebbene prescritto, è a tutt'oggi riportato negli strumenti contabili del comune**!(Allegato 65)

Nel corso degli ultimi quattro anni l'Ente non ha avviato alcuna azione incisiva volta al recupero dell'evasione della tassa rifiuti, cioè all'incremento di gettito tramite aumento della base imponibile: individuazione di utenti (famiglie ed imprese) non iscritti a ruolo o iscritti per un numero di metri quadrati inferiore al reale.

La più recente azione di accertamento in materia di Tassa Rifiuti risale all'anno 2013, in cui è stato operato un accertamento d'entrata di € 145.000,00 relativo a recupero dell'evasione TARSU 2008/2009/2010 e 2011, riscosso per circa il 35% nel corso del triennio 2014-2016.

Anche in questo caso, l'Ente è decaduto dal diritto di riscuotere il residuo attivo di € 89.678,54 a tutt'oggi iscritto in bilancio, in quanto entro il 31.12.2016, cioè il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo, non ha intrapreso l'azione di recupero coattivo tramite cartelle di pagamento o ingiunzione fiscale ex R. D. 639/1910.

Si annovera, altresì, un'azione '*random*' di recupero dell'evasione Tarsu per 6 annualità - dal 2012 al 2017- svolta nel 2017 ed indirizzata a solo n. 4 utenti (sempre gli stessi per tutti e 6 gli anni).

Di seguito il riepilogo della situazione dei residui attivi afferenti la tassa rifiuti inseriti nel conto del bilancio 2016 e in quello 2017:

RESIDUI ATTIVI TASSA RIFIUTI

Anno di provenienza del residuo	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	
Totale residui 2017		299.010,56	
Totale residui 2016	373.187,72	73.233,16	
Totale residui 2015	387.895,35	387.287,14	
Totale residui 2013	**214.574,39**	**214.574,39**	
Totale residui 2012	**50.036,34**	**50.036,34**	
Totale residui 2011	**168.578,62**	**168.578,62**	Prescritto
Totale residui 2007	**80.725,57**	**80.725,57**	
Totale residui 2006	**48827,28**	**48827,28**	

Dall'analisi dei dati in tabella emerge chiaramente che i residui provenienti dalle annualità 2015 e retro (evidenziati in grassetto) non hanno avuto sostanzialmente alcuna movimentazione nel corso dell'esercizio 2016. **A fronte di € 950.637,55 di residui attivi conservati in bilancio è presente infatti solo un versamento di € 608,21 effettuato nel corso dell'Esercizio 2015,come da attestazione dell'ufficio tributi** (Allegato 66).

L'Ente non ha avviato per i ruoli della tassa rifiuti successivi al 2007 alcuna procedura di riscossione coattiva nei confronti degli utenti morosi, fermandosi, come in precedenza indicato, alla notifica dei meri solleciti di pagamento.

Sotto il profilo partico il Comune avrebbe potuto agire 'in proprio', tramite emissione della c.d. ingiunzione fiscale, ex R. D n. 639/1910, cioè del titolo esecutivo prodromico all'esecuzione forzata, da notificare agli utenti a mezzo Ufficiale Giudiziario, messo comunale o messo notificatore: l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale richiede altresì la presenza della figura dell'agente di riscossione per la materiale escussione del credito nei confronti dei morosi decorsi i 60 giorni dalla notifica dell'atto. In alternativa l'Ente può affidare in concessione il servizio di riscossione coattiva all'Agente nazionale di Riscossione (ex Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) o a Società all'uopo abilitate da individuare tramite idonee procedure di gara a norma del D. Lgs. n. 50/2016.

Come previsto dal Decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n.225/2016, a partire dal 1° luglio 2017 Agenzia delle Entrate Riscossione è subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali, ad Equitalia Spa. Da tale data le amministrazioni locali possono deliberare, tramite apposito atto di Consiglio Comunale, di affidare ad Agenzia delle Entrate Riscossione quale soggetto preposto alla riscossione nazionale, le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e patrimoniali proprie.

L'amministrazione precedente non ha deliberato di affidare la riscossione coattiva ad Agenzia delle Entrate Riscossione, non ha indetto alcuna procedura di gara per l'individuazione di un Concessionario abilitato alla riscossione, non ha gestito direttamente la riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale.

E' così che molto probabilmente **il 31.12.2017 sono andati in prescrizione, per mancata notifica entro il triennio della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale, gli avvisi di accertamento afferenti le annualità di imposta ICI 2009-2010-2011, esecutivi nell'esercizio 2014 .**

10.2 RECUPERO EVASIONE ICI-IMU

La lotta all'evasione tributaria, attraverso idonee attività di accertamento e riscossione, costituisce un canale fondamentale per il recupero delle indispensabili risorse finanziarie. La scarsa efficacia di tale attività oltre a determinare problemi di liquidità può far sorgere responsabilità per danni erariali derivanti dalla prescrizione di crediti tributari.

Il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, è un corollario dei principi costituzionali contenuti negli art. 23 (legalità), 53 (capacità contributiva) e 97 (imparzialità dell'azione amministrativa) della Costituzione.

Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria si ricava la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, la non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e la necessità che l'azione del comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario .

Negli esercizi 2016 e 2017 l'Ente non ha esercitato alcuna azione di recupero dell'evasione ICI/IMU, prova ne è il fatto che non sono presenti nei bilanci di tali anni accertamenti operati a tale titolo.

L'accertamento di € 88.000,00 (con riscossioni assenti) registrato sul cap. 24 del Bilancio di previsione 2016 si riferisce in realtà al ruolo coattivo ICI 2008, trasmesso nel 2016 al Concessionario della Riscossione Equitalia servizi Spa per la riscossione coattiva degli avvisi di accertamento ICI 2008 notificati agli utenti ed esecutivi nel 2013 . Trattasi di un **accertamento sovradimensionato,** considerato che l'importo del ruolo coattivo ICI 2008, approvato con determina del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 31 del 23/05/2016, è di € 33.078,00 di cui –secondo le risultanze del portale on line di Agenzia delle Entrate riscossione- € 8.174,73 riscosso o sgravato ed € **24.903,27** da riscuotere.

Si riepiloga di seguito la situazione dei residui attivi afferenti il recupero evasione ICI/IMU e le entrate per IMU ordinaria conservati nel conto del bilancio 2016 e in quello 2017:

RESIDUI RECUPERO EVASIONE ICI/IMU

Anno di provenienza del residuo	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
Totale residui 2017		
Totale residui 2016	88000,00	88.000,00
Totale residui 2014	**89.810,86**	**89.810,86**
Totale residui 2013	**52.109,81**	**50.249,81**

Nei residui provenienti dall'anno 2014 conservati nel rendiconto 2017 sono presenti € 89.810,86 di residui relativi agli avvisi di accertamenti per ICI 2009-2010-2011, in precedenza menzionati e per i quali molto probabilmente il diritto a riscuotere dell'Ente si è prescritto il 31.12.2017

RESIDUI PER IMU ORDINARIA

Anno di provenienza del residuo	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
Totale residui 2017		196.190,88
Totale residui 2016	151574,07	66.893,20
Totale residui 2015	**13.539,47**	**13.539,47**
Totale residui 2014	**59.832,05**	**59.832,05**
Totale residui 2012	**65.921,53**	**65.921,53**

Anche per quanto riguarda l'IMU riscossa in autoliquidazione i residui afferenti le annualità 2015 e retro non registrano alcuna movimentazione nel corso del 2016.

Scarsissima è la movimentazione dei residui relativi all'ultima componente della IUC (Imposta Unica Comunale) cioè la Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) che unitamente all'IMU e alla TARI rappresenta la 'triade' delle principali entrate tributarie (Titolo I° d'entrata del Bilancio comunale) di qualsiasi ente locale

RESIDUI TASI

Anno di provenienza del residuo	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
Totale residui 2015	**29.533,10**	**27.446,41**
Totale residui 2014	**19.129.63**	**19.123,63**

10.3 ENTRATE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Nella gestione delle entrate afferenti il servizio idrico si riscontrano le maggiori criticità nonché la presenza di molteplici discordanze che ostacolano la chiarezza e la trasparenza del bilancio.
Alla data del 31.12.2014 nel bilancio dell'Ente erano stanziati residui attivi afferenti il servizio idrico integrato riferiti alle annualità dal 2005 al 2014 pari complessivamente ad € 3.490.411,37 e così distinti per anno di provenienza:

Idrico 2005	68.292,83
Idrico 2006	51.386,53
idrico 2007	168.349,16
idrico 2008	185921,86
idrico 2009	274712,93
idrico 2010	342564,43
idrico 2011	508969,59
Idrico 2012	568.407,14
Idrico 2013	660.806,90
Idrico 2014	661.000,00
totale	3.490.411,37

Nell' ambito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, operata con Delibera di Giunta Municipale n. 78/2015, sono stati radiati dal bilancio i residui attivi del servizio idrico integrato relativi alle annualità 2013 e 2014 per un totale di € 1.321.806,90 in quanto riferiti a liste di carico non approvate e non esigibili a norma del principio contabile applicato allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011.

I residui del servizio idrico relativi all'anno 2012, pari ad € 568.407,14, **pur in assenza della determina di approvazione della relativa lista di carico** sono stati reimputati all'esercizio 2015 in violazione delle norme sancite dal principio contabile applicato, allegato 4.2.
Sono state conservate a residuo somme risalenti alle annualità 2005 e 2006, con anzianità che supera di gran lunga il quinquennio (vedasi allegato 25) .

La criticità della gestione contabile del servizio idrico affonda le sue radici a oltre un decennio addietro, atteso che le fatture del servizio idrico 2001 sono state notificate la prima volta nel

2006, quelle del 2002 nel 2007, quelle del 2003 nel 2008 e così via fino all'anno 2012, allorchè in un'unica fattura sono stati addebitati cumulativamente agli utenti i corrispettivi del servizio idrico maturati nelle quattro annualità dal 2007 al 2010; fatturazione operata in violazione delle direttive dell'AEEGSI (adesso ARERA), l'Autorità per l'energia Elettrica il gas e il Servizi Idrico che dal 2011 si occupa della regolazione del settore idrico, prescrivendo modalità di fatturazione agli utenti con periodicità addirittura trimestrale.

Da oltre 20 anni, pertanto, era abitudine dell'ufficio tributi trasmettere le fatture del servizio idrico integrato al limitare dell'ultimo anno del quinquennio di prescrizione. Successivamente anche i solleciti di pagamento venivano emessi l'ultimo anno utile del quinquennio di prescrizione, praticamente 10 anni dopo quello cui si riferisce il tributo.
Sebbene sia le fatture che i solleciti venissero spediti tramite raccomandata a/r, quindi con mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta notifica, vi è che inevitabilmente quota parte del ruolo si prescrivesse per carenza di notifica: si tratta di tutte quelle raccomandate che per varie cause (soggetto deceduto, trasferito, sconosciuto e simili) non vengono recapitate all'utente entro il termine dell'esercizio e che l'Ente proprio perché agisce sul limite del tempo massimo, non fa più in tempo a rinotificare prima dello spirare del termine di prescrizione.
A riprova di ciò si ha che l'ente, con frequenza allarmante, risulta tutt'ora soccombente in giudizio nelle cause promosse dagli utenti davanti al giudice di pace contro i solleciti di pagamento relativi alle annualità 2006 e retro.
E' vero, inoltre, che l'Ufficio tributi dopo l'emissione dei solleciti sopra menzionati (anni dal 2001 al 2006) non ha proceduto con la trasmissione ad Equitalia dei ruoli coattivi ai fini della notifica delle cartella di pagamento nei confronti dei morosi, tal che l'unico ruolo coattivo afferente il servizio idrico giacente presso il concessionario della riscossione è quello relativo all'anno 2000, trasmesso con minuta di ruolo del 06.09.2010.

Per maggiore chiarezza si riepiloga di seguito la situazione dei residui attivi del servizio idrico integrato inseriti nel conto del bilancio 2016 e 2017:

Anno di provenienza del residuo	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
Totale residui 2017		1.195.000,00
Totale residui 2016	1.220.000,00	727.016,63
Totale residui 2015	482.007,14	481.213,00
Totale residui 2011	**300.369,62**	**300.369,62**
Totale residui 2010	**265.064,43**	**265.064,43**
Totale residui 2009	**204.712,93**	**204.712,93**
Totale residui 2008	**115.921,86**	**115.921,86**
Totale residui 2007	**98.349,16**	**98.349,16**
Totale residui 2006	**49.637,01**	**49.637,01**
Totale residui 2005	**53.103,30**	**53.103,30**

Gli importi dei residui attivi del servizio idrico relativi alle annualità dal al 2005 al 2011 inseriti nel conto del bilancio 2017 sono esattamente gli stessi di quelli inseriti nel conto del bilancio 2016. Ciò dimostra che **€ 1.087.158,31 di residui attivi non hanno avuto alcuna movimentazione nel corso del 2016.** In parole povere in tutto l'anno 2016 non è stato pagato dai cittadini neanche 1 euro per canone del servizio idrico integrato relativo a 7 annualità dal 2005 al 2011, per come attestato dall'Ufficio ributi dell'Ente (vedasi precedente allegato 66). Trattasi, evidentemente, non di crediti di difficile esazione bensì di crediti in parte irriscuotibili

La faccenda diventa ancora più ingarbugliata con l'accertamento delle entrate relative ai ruoli del servizio idrico afferenti alle annualità dal 2012 al 2016, **artificiosamente effettuato per**

poter finanziare nel corso del 2017 spese correnti altrimenti prive di copertura finanziaria.

Con determina n. 50 del 18.08.2015 il Responsabile dell'Area Finanziaria ha approvato la lista di carico del servizio idrico integrato per l'anno 2012, con scadenza unica di pagamento al 30.09.2015 registrando a consuntivo 2015 un accertamento di un'entrata di € 667.059,66.
Con determina n. 90 del 30.11.2016 (Allegato 67) ha approvato la lista di carico del servizio idrico integrato riferito all'anno 2013 per l'importo di € 655.450,05 con scadenza di pagamento al 16.01.2017 registrando un corrispondente accertamento di entrata di € 655.450,05 al capitolo 5020 'Acquedotto Comunale –Tassa acque reflue e depurazione' del bilancio 2016.
Con determina n. 91 del 30.11.2016 (allegato 68) il Responsabile dell'Area Finanziaria ha approvato la lista di carico del servizio idrico integrato riferito all'anno 2014 per l'importo di € 669.271,69 con scadenza di pagamento al 15.02.2017 registrando :

- un accertamento di entrata di € 564.549,95 nel bilancio 2016
- un accertamento di entrata di € 104.721,74 nel Bilancio 2017

ANOMALO - PERCHÉ ???

Atteso che il principio contabile applicato allegato concernete la contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. n- 118/2001 stabilisce che:

1.1 *L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito [...]*

3.7.1 *Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento*[11], ***e le liste di carico**, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto* [...]

l'accertamento della lista di carico del servizio idrico integrato 2014 avente scadenza unica di pagamento al 15.02.2017, quindi prima del termine di approvazione del rendiconto fissato per legge al 30 aprile, **andava effettuata interamente nell'anno 2016 e non parzialmente 'dirottato' al 2017**.

Con determina n. 42 del 26.06.2017 (allegato 69) il Responsabile dell'Area Finanziaria ha approvato la lista di carico del servizio idrico integrato riferito all'anno 2015 per l'importo di € 712.845,31 con scadenza di pagamento al 21/07-21/08-21/09 2017 registrando un corrispondente accertamento di entrata di € 712.845,31 sul capitolo 5020 del bilancio 2017.

Sulla base degli atti amministrativi sopra indicati il Responsabile dell'Area Finanziaria ha effettuato nel bilancio 2016 un accertamento complessivo d'entrata per servizio idrico integrato di € 1.220.000,00 (655.450,05 come da determina n. 90/2016 + 564.549.95 come da determina n. 91/2016 = 1220.000,00).

Nel Rendiconto dell'anno 2017 sono presenti accertamenti d'entrata di competenza afferenti il servizio idrico integrato pari ad € 1.320.000,00, cifra che non corrisponde all'importo degli accertamenti assunti con Determine n.91/2016 e n.42/2017 (104.721,74+712.845,31 = 817.567,05), ma che presenta un **delta in eccesso di € 502.432,95 di <u>entrate inesistenti</u> in quanto non corrispondenti ad alcuna obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibile.**

Tale somma d'entrata è stata riallocata contabilmente nel 2018 nella maniera seguente: la lista di carico del servizio idrico integrato 2016 - approvata nell'esercizio 2018 e pari complessivamente ad € 834.688,57- è stata accertata su due anni:

- una parte pari ad € 332.255,62 nel pertinente capitolo di bilancio dell'anno 2008;
- un'altra parte pari ad € 502.432,95 a residui nel 2017.

In proposito il principio della competenza finanziaria potenziata dispone che le liste di carico siano accertate nell'esercizio in cui è emesso il ruolo e non accertate retroattivamente all'esercizio precedente, con imputazione contabile all'esercizio in cui il credito scade. Considerato che le fatture del servizio idrico integrato anno 2016 non sono state emesse e postalizzate nell'esercizio 2017, certamente il credito in questione non poteva in alcun caso essere esigibile nell'esercizio 2017.
E' bene precisare che le fatture anzidette sono **state spedite agli utenti solo di recente, nel mese di agosto 2018,** e che pertanto il credito in questione sarà esigibile solamente alla fine del corrente esercizio.

L'avanzo di parte corrente esposto nel bilancio 2017, pari ad € 227.573,60 e di seguito riportato, è un avanzo fittizio in quanto surrettiziamente ottenuto tramite l'utilizzo di entrate (del servizio idrico) inesistenti

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		137.020,73	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		28.061,73
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		8.166,14
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 *di cui per estinzione anticipata di prestiti*	(+)		4.599.173,90 *0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti *di cui* *- fondo pluriennale vincolato* *- fondo crediti di dubbia esigibilità*	(-)		4.003.326,70 *0,00* *77.946,29*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari *- di cui per estinzione anticipata di prestiti* *- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)*	(-)		310.220,20 *0,00* *0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**227.573,60**

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti *di cui per estinzione anticipata di prestiti*	(+)		60.092,81 *0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge *di cui per estinzione anticipata di prestiti*	(+)		0,00 *0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) **O=G+H+I-L+M**			**227.573,60**

Considerato altresì che il prospetto dimostrativo del pareggio di bilancio è basato sugli accertamenti e impegni di competenza è evidente come anche il dato relativo al rispetto dei vincoli di finanza pubblica trasmesso al MEF risulti fittizio e non attendibile.

Tale modello di gestione contabile ha alterato artificiosamente gli strumenti contabili dell'Ente garantendo in maniera fittizia gli equilibri del bilancio: le norme della nuova contabilità armonizzata sono state utilizzate in maniera distorta ed ingannevole per "allestire" accertamenti d'entrata inesistenti laddove era necessario tappare buchi di spesa rimasti scoperti.

11 .SOFFERENZA GENERALE DELLA RISCOSSIONE

In relazione agli esercizi pregressi l'Ente manifesta una capacità di riscossione del tutto insufficiente con riferimento a tutte le tipologie di entrata e non solo alla tassa rifiuti, al recupero dell'evasione IMU e al servizio idrico integrato : questa 'sofferenza' divenuta ormai cronica e generalizzata della riscossione conferma lo stato deficitario in cui versa il Comune .

Di seguito è riportato l'importo complessivo dei residui attivi inseriti nel conto del bilancio 2016 e in quello 2017

Anno di provenienza del residuo	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Movimentazione
Totale residui 2017		3.062790,44	0,00
Totale residui 2016	3.429.814,83	2.105.981,01	- 1.323.833,82
Totale residui 2015	1.051.598,04	996.475,78	-55.122,26
Totale residui 2014	371.852,16	362.649,00	-9.203,16
Totale residui 2013	455.877,64	416473,74	-39.403,90
Totale residui 2012	**125211,36**	**125211,36**	0,00
Totale residui 2011	**526908,24**	**526.908,24**	0,00
Totale residui 2010	**265.064,43**	**265.064,43**	0,00
Totale residui 2009	**437.233,80**	**437.233,80**	0,00
Totale residui 2008	142229.84	126.685,43	-15.544,41
Totale residui 2007	**179074.43**	**179074,43**	0,00
Totale residui 2006	142.229,84	391096,04	248866,20
Totale residui 2005	**53.103,30**	**53.103,30**	0,00

I residui attivi relativi alle annualità 2012 e retro fino al 2005 (in totale 8 anni) presentano una scarsissima movimentazione nel corso del 2016, pari ad € 15.544,41 e relativa al solo anno 2008.
La variazione in aumento rilevata nei residui dell'anno 2006 non rappresenta un reale incremento dei residui attivi, ma si riferisce al residuo di parte capitale del capitolo d'entrata 99228 che – inizialmente **reimputato all'esercizio 2016 ed inserito nell'elenco dei residui di provenienza dall'anno 2016- dal 2017 in avanti è stato contabilizzato nell'elenco dei residui di provenienza dell'anno 2006,** per come più avanti chiarito nel paragrafo 12.

Sono presenti :

- sul capitolo d'entrata 641 residui attivi relativi al Fondo sperimentale di riequilibrio di € 154.409,047 provenienti dall'anno 2014
- sul capitolo d'entrata 4380 residui attivi relativi a proventi trasporto alunni 2015 di € 8.000,00

che in assenza di una specifica indicazione delle ragioni di mantenimento in bilancio sono da ritenersi insussistenti.
Parimenti non presentano alcuna movimentazione nel corso del 2016 tutti i residui attivi del titolo II d'entrata relativi a 'Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche' e quelli del titolo IV relativi ad entrate di parte capitale .

L'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi nel triennio 2015-2017 (successivo al riaccertamento straordinario dei residui) si è quasi raddoppiato: **i residui attivi del 2015 pari ad € 4.779,567,22 sono diventati € 9.049.747,30 nel rendiconto 2017 mentre quelli passivi sono passati da € 2.275.022,49 nel 2015 a € 4.291.107,66 nel 2017**

	2015	2016	2017
RESIDUI ATTIVI	4.779.567,22	7.138.970,26	9.048.747,30
RESIDUI PASSIVI	2.275.022,49	3.177.703,18	4.291.107,66
DIFFERENZA	2.822.305,50	3961267,08	4.757.639,64

Tale incremento è determinato, oltre che dalla già argomentata incapacità di riscossione delle entrate, dalla costante sovrastima degli accertamenti d'entrata, in particolare di quelle afferenti il servizio idrico.

Oltre ad aver disatteso il criterio di imputazione degli accertamenti d'entrata in base al principio di competenza finanziaria potenziata di cui all'Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 vi è che, **a tariffe del servizio idrico immutate (!)** (Allegato 71), le liste di carico approvate hanno registrato un (inverosimile) trend di crescita nell' ultimo biennio:

Ruolo 2012 (approvato nel 2015) € 667.059,66
Ruolo 2013 (approvato nel 2016) € 655.450,05
Ruolo 2014 (approvato nel 2016) € 669.271,69
Ruolo 2015 (approvato nel 2017) € 712.845,31
Ruolo 2016 (approvato nel 2018) € 834.688,57

E' bene evidenziare che il 'Fondo crediti di dubbia e difficile esazione' allocato in bilancio non è idoneo a tutelare adeguatamente l'Ente da potenziali squilibri derivanti dalla mancata riscossione dei residui attivi in quanto, già dal rendiconto 2015 fino all'ultimo rendiconto approvato (anno 2017), l'Ente ha calcolato la quota accantonata a 'Fondo Crediti di dubbia esigibilità' nel Rendiconto di gestione applicando il metodo semplificato sebbene nelle Relazione al rendiconto 2015-2016-2017 sia scritto che invece l'Ente ha applicato il metodo ordinario.

L'applicazione del metodo semplificato (facoltà consentita dalla norma, all. 4/2 al d.lgs. 118/2011) determina una percentuale effettiva di accantonamento al FCDDE inferiore rispetto a quella risultante con il metodo ordinario rinviando al 2019 ulteriori oneri derivanti dalle perdite su crediti. Tale metodologia di calcolalo applicata ai consuntivi dell'Ente appare tanto più rischiosa in quanto l'Ente non ha mantenuto nel corso degli ultimi tre anni tendenzialmente costante lo stock dei residui attivi, ma tale volume si è incrementato di circa 2.000.000,00 di Euro ad anno.

12. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017: CONSEGUENZE DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

Nel 2017 l'Ente ha un risultato di amministrazione antecedente alla costituzione dei vincoli e degli accantonamenti di € **3.177.812,51** che origina dalla differenza tra residui attivi pari a € 9.048.747,30 e residui passivi pari a € 4.291.107,66. Questo risultato non deriva dalla consistenza del fondo di cassa (pari a zero), ma da un saldo positivo tra residui attivi e passivi di cui sopra: esso ha, pertanto, valenza **meramente contabile .**

In tale risultato di amministrazione sono confluiti residui attivi del titolo I e III dell'Entrate anteriori al 2012 per il considerevole importo di € 1.675.770,65 (oltre il 50%) . Tali residui non solo sono notevolmente superiori ai residui passivi correnti di analoga anzianità, pari appena ad € 211.440,60, ma sono così scarsamente movimentati nel corso del 2016 da far ritenere che si tratti più che altro di crediti irriscuotibili.

La problematica è complessa ed affonda le sue radici nell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui approvata dall'Ente con deliberazione di Giunta Municipale n. 78 del 10/07/2015, a norma dell'art. 3, comma 7, del D.lgs. 118/2011.

L'importanza della verifica della congruità dell'operazione di riaccertamento straordinario di cui al D. Lgs. 18/2011, All. 4/2, nasce dal fatto che la presenza di errori in tale fase preclude innanzitutto l'immediato accertamento di eventuali squilibri, e finisce inevitabilmente per determinare un'alterazione della reale situazione finanziaria dell'Ente presente e futura; gli errori effettuati nel passaggio dalla nuova contabilità armonizzata attraverso l'operazione di riaccertamento straordinario finiscono inevitabilmente per viziare i bilanci di previsione e i rendiconti futuri in contrasto con i principi contabili della continuità e della coerenza che impongono un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale in una dimensione diacronica.

La nuova disciplina contabile (D.lgs. 118/2011), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015 per tutti gli enti territoriali fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla sperimentazione nell'esercizio 2014, impone infatti di provvedere attraverso il riaccertamento straordinario (con data contabile 1° gennaio 2015) alla rideterminazione del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto 2014, secondo il principio della competenza finanziaria 'potenziata' e il principio di prudenza attraverso la svalutazione dei crediti (generante il FCDDE). L'impatto di tali nuovi due istituti determina il c.d. 'maggiore disavanzo' o disavanzo tecnico che va ripianato in un ampio lasso temporale che il legislatore ha delineato come trentennale.

Ciò premesso, in punto di diritto vi è che il risultato di amministrazione dell'Ente alla data del 01/01/2015 non è stato correttamente determinato per cui, in una sorta di reazione a catena, gli strumenti contabili successivamente approvati risultano anch'essi viziati a monte e, dunque, non veritieri e perciò inattendibili .

Per capire le ragioni di quanto accaduto è indispensabile svolgere un'analisi tecnica che si presenta oltremodo complessa e articolata.

Il comune di Condofuri ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con Delibera di Giunta n. 62 del 5/06/2015, successivamente rettificata con Delibera di Giunta n. 78 del 10/07/2015.

La rettifica alla prima delibera di riaccertamento è stata effettuata per beneficiare delle diposizioni introdotte dall'art. 2, comma 6, del D.L. 78 del 19/06/2015, in vigore dal 20/06/2015 (dopo l'approvazione della delibera n. 62) il quale prevede che: *"Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la*

quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione".

Il risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio 2015, ricalcolato a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, è così determinato nella deliberazione di Giunta Municipale n. 78/2015 di cui si rappresenta il prospetto (allegato 5/2)

Risultato di Amministrazione al 31.12.2014 determinato dal rendiconto 2014		530.222,66
Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate	-	2.309.287,62
Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate	+	4.789.936,74
Residui attivi cancellati in quanto re imputati agli esercizi in cui sono esigibili	-	4.089.628,85
Residui passivi Cancellati in quanto re imputato agli esercizi cui sono esigibili	+	3.832.754,28
Fondo Pluriennale vincolato	-	0,00
Risultato di amministrazione al 1.01.2015 determinato dopo il riaccertamento straordinario dei residui	=	2.753.997,21

Nell'ambito dell'operazione di riaccertamento straordinario sono stati reimputati € 3.832.754,28 di residui passivi di cui € 322.598,99 di parte corrente ed € 3.510.155,27 di parte capitale. La reimputazione dei residui passivi di parte capitale è stata operata per € 2.865.335,02 sull'esercizio 2015 e per € 967.419,26 su quello 2016 .

I residui attivi reimputati all'esercizio 2015 sono € 4.089.628,85 di cui € 1.165.274,43 di parte corrente ed € 2.924.354,42 di parte capitale, con un ***surplus*** di residui attivi **complessivamente** cancellati e reimputati rispetto ai passivi pari ad € 256.874,52.

Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) è un saldo finanziario che si genera in presenza di eccedenza di residui passivi reimputati, rispetto a quelli attivi, avendo cura di operare il calcolo separatamente per i residui di parte corrente e per quelli di parte capitale .

L'Ente, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, non ha effettuato la suddetta separazione, prevista dalla norma, ma ha considerato il volume complessivo di residui attivi reimputati (parte corrente +parte capitale= 4.089.628,85) rispetto a quelli passivi (parte corrente+ parte capitale= 3.832.754,28) azzerando il Fondo Pluriennale Vincolato il quale, giova ribadirlo, si forma solo nell'ipotesi contraria di surplus di residui passivi reimputati rispetto a quelli attivi.

Effettuando il calcolo del FPV in maniera corretta, separando i residui di parte corrente da quelli di parte capitale, secondo lo schema di cui all'Allegato 5/1 al D.lgs. 118/2011 sotto indicato, si determina un Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale di € 585.800,05

Fondo pluriennale da iscrivere in entrata nel bilancio 2015	Parte corrente	Parte capitale
Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 e seguenti	322.598,99	3.510.155,27

Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati i con imputazione agli esercizi 2015 e seguenti	1.165.274,43	2.924.354,42
Fondo Pluriennale vincolato da Iscrivere nell'entrata del Bilancio 2015	0,00	585.800,05

E' di fatti evidente che i residui attivi di parte corrente reimputati superano di gran lunga quelli passivi, mentre i residui passivi di parte capitale reimputati sono inferiori a quelli attivi per € 585.800,05.

L'errore contenuto nell'Allegato 5/2 risulta altresì lampante in quanto nel Bilancio di previsione 2015 il FPV di parte capitale di € 585.800,05 risulta correttamente iscritto in entrata, **ma lo stesso FPV non è presente in uscita nel calcolo del Risultato di amministrazione al 01.01.2015!**

L'effetto finale di tutto ciò è che il risultato di amministrazione esposto nell'allegato 5/2 pari ad € 2.753.997,21 rappresenta un dato **sovrastimato** in quanto non tiene conto del FPV di parte capitale pari ad € 585.800,05: **il valore corretto del risultato di amministrazione** al 1.01.2015 è pari, invece, ad € 2.168.196, 36 (2.753.997,21 - 585.800,05).

A contrario risulta sottostimato il disavanzo tecnico di amministrazione da ripianare in 30 anni: rifacendo i conti in maniera corretta passa da € 2.753.997,21 ad € 3.339.797,15.
Ne discende **un effetto domino che inficia l'attendibilità degli strumenti contabili adottati successivamente all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui ed alla determinazione del Risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015,** in quanto la quota annuale di disavanzo tecnico da ripianare - a norma del D.M. 2 aprile 2015- sarebbe superiore a quella calcolata dall'Ente nel Piano trentennale di ripiano approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 17/07/2015.

La verità è che questa catena di errori e criticità discende dalle modalità con cui è stato operato il riaccertamento straordinario dei residui, modalità che disattendono le norme di legge per i motivi di seguito specificati:

1) Le delibere di riaccertamento straordinario dei residui **sono prive dei crono programmi di spesa relativi alle opere di investimento,** i quali rappresentano un elemento indispensabile per valutare la corretta reimputazione degli impegni di parte capitale rispetto all'avanzamento dei lavori ed all'esigibilità della spesa. Il principio contabile applicato 4/2 al punto 5.3.1 prevede espressamente la predisposizione dei cronoprogrammi in relazione alle opere di investimento. Tanto più grave si appalesa tale carenza documentale se si considera che con il riaccertamento straordinario dei residui è stata operata la reimputazione al 2015 e 2016 di una parte consistente (pari al 34%) dei residui passivi presenti in bilancio al 31.12.2014;

2) E' stato reimputato all'esercizio 2015 un residuo attivo di € 566.867,29 relativo al ruolo della tassa rifiuti 2014 (cap. entrata 323, numero di accertamento 605 del 27/11/2014). **Tale reimputazione non è corretta** atteso che il ruolo Tari 2014 è stato approvato con Determina del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 51 in data 24.10.2014 (Allegato 56), con scadenza di pagamento del tributo al 30.11.2014, al 28.02.2015 e al 31.05.2015. In base al principio contabile delle competenza finanziaria era corretto reimputare solo quota parte del residuo corrispondente all'importo della rata scadente il 31.05.2015;

3) E' stato reimputato all'esercizio 2015 un residuo attivo di € 568.407,14 relativo ad ruolo del servizio idrico 2012 (cap., entrata 5020, numero di accertamento 637 del

7/12/2012). **Tale reimputazione non è corretta** atteso che la lista di carico del servizio idrico 2012 è stata approvata con Determina del Responsabile dell'Area Finanziaria n.50 del 19/08/2015: per il principio della competenza finanziaria trattasi di in un'obbligazione non giuridicamente perfezionata al 31.12.2014. **Il residuo andava pertanto eliminato a tale data e non reimputato all'anno seguente**.

Il FPV altro non è che lo strumento attraverso cui trova concreta applicazione il principio della competenza finanziaria potenziata: è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Tramite il FPV si garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Fatta questa premessa circa la natura e la funzione del Fondo Pluriennale vincolato, vi è che la dinamica relativa alla reimputazione dei residui di parte capitale si presenta ancor più confusa ed intricata, per una pluralità di ragioni per come di seguito esplicitato.

In primis vi è che nella reimputazione dei residui passivi di parte capitale sono stati disattesi i criteri fissati dal punto 5.3 del principio contabile applicato allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, che specificano le ipotesi in cui è consentito mantenere gli impegni a residuo e quando invece è necessario eliminare il residuo passivo, vincolando una corrispondente quota di avanzo di amministrazione. Ed è così che sono stati reimputati all'esercizio 2015 una serie di residui passivi relativi ad opere di investimento per le quali al 31.12.2014 non era stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori né impegnata alcuna altra voce del quadro economico diversa dalla progettazione e che pertanto in base alla normativa vigente dovevano invece confluire nell'avanzo vincolato.

Vi è inoltre che numerosi impegni, come ad esempio l'impegno di € 11.201,00 registrato sul capitolo 20803, e quello di € 129.357,00 registrato sul capitolo 35642 inizialmente (con il riaccertamento straordinario) reimputati agli anni 2015 e 2016, sono stati negli anni successivi (con le operazioni di riaccertamento ordinario) nuovamente reimputati prima all'esercizio 2017 e infine al 2018 (Allegati 72,73 e 74).

La situazione di maggior confusione si ha riguardo agli impegni assunti sui capitoli 24463 (realizzazione locali mensa scolastica opere connesse scuola elementare e materne acquisto attrezzature) e 24464 (realizzazione mensa centralizzata quota mutuo per acquisto attrezzature informatiche ecc.) relativi a opere finanziate con un mutuo accesso nel 2006 con la Cassa Depositi e Prestiti per € 976.000,00 (pos. 445516400).

In relazione a tale mutuo erano presenti nel bilancio dell'Ente al 31.12.2014 residui attivi per € 783.323,97 così allocati:

a. € 489.002,84 : capitolo di entrata 99222;
b. € 294.321,12: capitolo di entrata 99228

e residui passivi di pari importo così allocati:

c. € 489.002,84 : capitolo di spesa 24463
d. € 294.321,12: capitolo di spesa 24464

In base al contratto di mutuo sottoscritto con la Cassa Depositi e Prestiti le somme prestate venivano di fatto erogate in una o più soluzioni sulla base della richiesta dell'Ente beneficiario dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle **spese sostenute** .

Pertanto, **dopo aver sostenuto la spesa** connessa all'opera di investimento l'Ente può chiedere alla C.DD.E PP. l'erogazione di quota parte del mutuo concesso, corrispondente all'importo delle spese sostenute .

L'Ente nell'effettuare la reimputazione di questi residui ha reimputato all'anno 2015 i residui attivi di € 783.323,97 relativi alle somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti e all'anno 2016 i residui passivi relativi alle spese da sostenere per la realizzazione dell'opera .

In proposito il punto 3.18 del principio contabile applicata allegato 4.2. stabilisce che: ***«un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo*** *o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall'ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento)».*

L'operazione corretta prevista dalla norma sarebbe stata quella di confermare i residui attivi dell'anno 2006 (anno di sottoscrizione del mutuo) **e reimputare solamente i residui passivi in base al cronoprogramma dei lavori, ovvero -nel caso di mancato avvio delle procedure di gara e/o assenza di impegni relativi a voci di spesa del quadro economico diverse dalla progettazione- di eliminare i residui passivi vincolando una corrispondente quota parte del risultato di amministrazione.**

E' evidente che così facendo, si sarebbe generato un **incremento** di ulteriori € 783.323,97 del disavanzo tecnico di amministrazione al 01.01.2015 !

Ad ingarbugliare ancor di più la situazione vi è infine che il residuo attivo di € 290.094,15, allocato al capitolo 99228, relativo al mutuo mensa centralizzata - che con l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui era stato reimputato all'esercizio 2015- nell'elenco dei residui attivi da conservare nel consuntivo 2016 è indicato tra i residui di provenienza dall'anno 2016, in quello dei residui attivi da conservare nel consuntivo 2017 è inspiegabilmente inserito tra i residui di provenienza dall'anno 2006: **tale 'retropassaggio' non è previsto né consentito dai principi contabili applicati, attesa l'immodificabilità dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui** (Allegati 75 e 76) .
Gli impegni di spesa afferenti le opere in questione inizialmente reimputati all'esercizio 2016 con la Deliberazione G. M. n. 40 del 30.03.2017 sono stati ancora una volta spostati in avanti e reimputati agli esercizi 2018 e 2019.

La certificazione di un Fondo Pluriennale Vincolato non corretto costituisce una grave irregolarità in quanto da un lato sottende a procedure contabili non corrette e dall'altro lato vanifica le finalità delle operazioni di rendiconto che sono appunto quelle di rappresentare con dati certi e veritieri il risultato della gestione e dall'operato dell'Ente . La definizione di un valore finale non corretto del Fondo pluriennale vincolato ha ingenerato problematiche successive nella movimentazione delle poste di bilancio e nella copertura delle spese che trovano nel Fondo Pluriennale la loro fonte di finanziamento e quindi nella effettiva rappresentazione e tenuta degli equilibri di bilancio.
Prova ne è che dal 2015 al 2017 l'Ente ha continuato a reimputare i medesimi impegni da un esercizio all'altro fino a quello corrente.

La corrispondenza, stabilita per legge, tra importo del FPV iscritto in entrata nel bilancio di previsione di un esercito (es. esercizio *n*) e quello iscritto in uscita nel Rendiconto dell'esercizio precedente (es. esercizio *n-1*) non risulta rispettata neanche a consuntivo 2015 poichè il FPV di uscita iscritto nel Rendiconto 2015 è pari ad € 396.946,99

(di cui € 198.462,32 di parte corrente ed € 198.484,67 di parte capitale) mentre quello iscritto in entrata nel Bilancio di previsione 2016 è di € 507.465,18 (di cui € 258.202,80 di parte corrente ed € 249.262,38 di parte capitale).
Tale discrasia si riscontra altresì nei dati comunicati al MEF nei prospetti afferenti il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Pareggio di Bilancio 2016-2018) laddove è indicato per il 2016 un dato del FPV di € 507.465,18 **e dunque discordante da quello presente nel Consuntivo 2015!** (Allegati 77 e 78).

I frequenti errori, l'elusione dei criteri fissati dal Principio contabile applicato allegato 4/2, l'assenza di motivazione circa il mantenimento e/o la cancellazione dei residui, la mancanza dei cronoprogrammi di spesa delle opere pubbliche rendono **l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui effettuata dall'Ente assolutamente inattendibile.**

La Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per la Calabria nella camera di consiglio del 21.11.2017 esaminato il Rendiconto 2015 ha ravvisato le irregolarità precedentemente indicate relativamente alla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato oltre ad una serie di ulteriori elementi di criticità afferenti : Riaccertamento dei Residui e Risultato di Amministrazione, Flussi di Cassa, Risultato di cassa, Residui, Rapporto sulla tempestività dei pagamenti, Patto di Stabilità e Organismi Parteciparti (Allegato 79).

Con nota prot. n.629 del 18.01.2018, (Allegato 80) l'Ente ha fornito una serie di chiarimenti alla Corte dei Conti confermando la presenza dell'errore di calcolo nel Fondo pluriennale Vincolato senza tuttavia provvedere a rideterminare il Risultato di Amministrazione al 1° Gennaio 2015 e a rimodulare, di conseguenza, il Piano di Ripiano trentennale dell'extradeficit.

L' Amministrazione precedente era pienamente consapevole dell'esistenza di un deficit ulteriore rispetto a quello – erroneamente- accertato ma non ha adottato alcuna misura correttiva a tutela degli equilibri di bilancio dell'Ente

In relazione a tale problematica l'Amministrazione ha perso anche la favorevole opportunità concessa agli enti territoriali dal comma 848 della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n.205) la quale ha previsto che i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi sancito dall'articolo 3, comma 7, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei Conti o i servizi ispettivi del Ministero dell'Economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017 al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, (*rectius* 30 anni) secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.

13. COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Ulteriori gravi anomalie si riscontrano nella composizione del risultato di amministrazione riferito ai rendiconti delle annualità 2015-2016 e 2017.

Di seguito si riporta il prospetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.78/2015 relativo alla composizione del risultato di amministrazione al **1° gennaio 2015** (a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui):

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 201 2.753.997,21		
Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014 (4)		2.288.702,48
Fondo rischi contenzioso		200.000,00
Fondo rischi spese legali		9.851,08
Fondo TFM		5.093,00
	Totale parte accantonata (B)	2.503.646,56
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		2.386.178,7
Vincoli derivanti da trasferimenti		23.961,0
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		41.288,6
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		131.167,0
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	**2.582.595,49**
Parte destinata agli investimenti		201.441,00
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	**201.441,00**
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-2533.685,84**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)		

A norma del punto 9.2 del principio contabile applicato allegato 4/2 al D.lgs.118/2011 il risultato di amministrazione di compone di:

- Fondi accantonati
- Fondi vincolati
- Fondi destinati agli investimenti
- Fondi liberi

L'armonizzazione contabile ha previsto l'eliminazione dal bilancio dei c.d. impegni 'impropri' (o tecnici), cioè di quegli impegni che venivano conservati in bilancio al solo scopo di mantenere il vincolo di destinazione dell'entrata sulla spesa vincolata e/o sull'opera di investimento introducendo in sostituzione un meccanismo contabile basato sull'accantonamento nelle varie parti dell'avanzo di amministrazione.

Il prospetto sopra riportato rappresenta come il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 determinato (erroneamente[12]) in €2 753.997,21 sia composto da:

Parte accantonata € 2.503.646,56, di cui:

- FCDDE € 2.288.702,48
- Fondo Contenzioso € 200.000,00
- Fondo rischi legali: € 9.851,08
- Fondo TFM € 5.093,00

Parte vincolata: € 2.582.595,49, di cui :

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 386178,79
- Vincoli derivanti da trasferimenti 23.961,09
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 41.288,60
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 131.167,05

Parte destinata agli investimenti € 201.441,00.

Per ripianare il disavanzo straordinario di amministrazione emergente di € **2533.685,84 è stato disposto, Delibera di Consiglio n. 22 del 17/07/2015, un piano di ripiano in anni 30 che prevede quote annuali di € 8.166,12 a norma del D.M. 20 aprile 2015**.

Il comune si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 2, comma 6, del D.L. 778/2015 di utilizzare la quota accantonata nel risultato di Amministrazione relativa all'anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2016 pari ad € 2.362.111,14 ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 1° gennaio 2015.

Atteso che il termine legislativo per l'approvazione delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui era il 30/04/2015 mentre il D.L. 78/2015 che concede la facoltà di assorbire il FCDDE nel 'Fondo anticipazione di liquidità' è entrato in vigore il 20/06/2018, per il principio *tempus regit actum* la facoltà suddetta poteva essere applicata a far data dal rendiconto 2015 e non nel calcolo del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015: la Giunta Municipale ha invece approvato in data 10.07.2018 una rettifica della precedente delibera di riaccerta mento straordinario dei residui (approvata prima dell'entrata in vigore del D.L. 78/2015) per potere così applicare tale norma, già dal risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.

L'evoluzione della composizione del Risultato di Amministrazione nel periodo successivo all'introduzione dell'armonizzazione contabile, per come di seguito riportata, dimostra come la situazione finanziaria di *deficit,* già fortemente sottostimata al 1° gennaio 2015, di fatto risulti abilmente dissimulata da artifici contabili posti in essere nei successivi esercizi contabili proprio nell'ambito del calcolo del risultato di amministrazione

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 2.822.305,50

[12] A causa dell'errore nella quantificazione del Fondo Pluriennale vincolato d'uscita - illustrato nel precedente paragrafo- l'importo corretto del disavanzo di amministrazione è pari a € 3.339.797,15.

Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 (4)		2.534.954,16
Fondo rischi contenzioso		
Fondo rischi spese legali		
Fondo TFM		
	Totale parte accantonata (B)	2534.954,16
Parte vincolata		8.166,1
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		65.726,7
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		7.545,0
	Totale parte vincolata (C)	**81437,84**
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-91.033,49**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)		

Nel consuntivo 2015, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 10 maggio 2016, scompaiono l'accantonamento per anticipazione di liquidità ex DL 35/2016, il fondo rischi contenzioso, il fondo rischi spese legali e il fondo per l'accantonamento del trattamento di fine mandato del Sindaco. Scompare misteriosamente anche la parte destinata agli investimenti!

E' opportuno precisare che né le quote di avanzo vincolato né la parte destinata agli investimenti sono stati applicati al bilancio nel corso del 2015 (né negli esercizi successivi) come chiaramente attestato dal prospetto degli equilibri economico finanziari (di parte corrente e capitale) pubblicati sul sito dell'Ente.

La composizione del Risultato di Amministrazione si modifica ancora nei Rendiconti 2016 e 2017 per come sotto indicato:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 2.725.865,11		
Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4)		2.822.750,88
Fondo rischi contenzioso		10.000,00
Fondo anticipazione liquidità DL 35 /2013		2.301662,25
Fondo TFM		
	Totale parte accantonata (B)	5.134.413,13
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		53.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	**53000,00**
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**--2.461.548,02**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)		

Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2017 3.177.812,51		
Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)		3.327.165,31
Fondo rischi contenzioso		10.000,00
Fondo anticipazione liquidità DL 35 /2013		2.239.322,05
Fondo TFM		
	Totale parte accantonata (B)	5.576.487,36
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		53.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	**53.000,00**
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-2451674,85**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

Nei prospetti afferenti le annualità 2016 e 2017 il risultato di amministrazione diventa negativo con la sola applicazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; ricompaiono l'Accantonamento per anticipazione di liquidità e il Fondo contenzioso, anche se drasticamente ridotto del 95% (pur in presenza di importi vertiginosamente crescenti di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive), mentre sono assenti il Fondo rischi spese legali, i vincoli da trasferimenti da contrazione mutui, quelli formalmente attribuiti dall'ente e la parte destinata agli investimenti.

La parte vincolata per legge è invece quantificata tanto nel 2016 che nel 2017 in € 53.000,00.

Nella Relazione sulla gestione 2016 e 2017, allegata ai corrispondenti rendiconti, si legge che la parte 'vincolata' del risultato di amministrazione è composta per € 43.000,00 dal Fondo risorse decentrate e per € 10.000,00 dal trattamento di fine mandato del Sindaco: **ricompare pertanto il TFM del Sindaco anche se nella parte sbagliata del risultato di amministrazione!**

A tal proposito il principio contabile allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 al punto 5.2 stabilisce che: «*anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ....". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile*».

Anche la quantificazione dell'importo del Fondo Trattamento di Fine Mandato è errata poiché l'ammontare del fondo in questione si determina accantonando annualmente nel risultato di amministrazione una quota pari ad una mensilità dell'indennità di carica del sindaco, e pertanto l'importo vincolato nel 2017 dovrebbe essere di circa 2.500,00 superiore a quello del 2016, invece la somma vincolata per TFM nei due esercizi è esattamente uguale ed è pari ad € 10.000,00.

Si precisa che l'errata allocazione del Trattamento di fine mandato del sindaco nella parte vincolata e non in quella accantonata del risultato di amministrazione non riveste valenza meramente contabile ma ha significative implicazione sotto il profilo pratico: il 15.06.2018 (quattro giorni dopo la proclamazione dei nuovi eletti) il Responsabile *pro tempore* dell'Area finanziaria con Determinazione n. 26 (Allegato 81) ha applicato al bilancio di previsione 2018 la quota di € 10.000,00 di avanzo di amministrazione vincolata per TFM, operando, **in violazione alle norme del Tuel e dei principi contabili applicati,** una variazione al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi dell'art.183, comma 3 quinquies, del D.lgs. n. 267/2000.

In presenza delle corretta allocazione contabile del TFM nella parte Accantonata del Risultato di amministrazione, la variazione suddetta sarebbe stata **di competenza del Consiglio Comunale, che poteva provvedervi a norma dell'art. 183, comma 1, del Tuel, previa acquisizione del parere dell'Organo di Revisione.**

Vi è anche che il 24.06.2016 il Trattamento di fine mandato è stato prontamente liquidito al'ex sindaco nella cifra di € 9.887.69 con mandato n. 995 senza l'adozione da parte del Responsabile dell'area finanziaria dell'atto di liquidazione.

E' bene precisare che l'adozione della determina di liquidazione del trattamento di fine mandato rappresentava un atto obbligatorio sia a norma del vigente regolamento di contabilità dell'Ente sia a norma dell'art 184 del Tuel atteso che trattasi non di un pagamento periodico e continuativo (come l'indennità mensile di carica) bensì di una prestazione *una tantum* per la quale era necessario rendere pubblica e trasparente la modalità di calcolo e di accantonamento delle somme nel corso degli anni di mandato.

Tanto per esser più chiari, segnaliamo che l'Ufficio finanziario non ha avuto la stessa prontezza nel pagare all'Azienda USL 'Toscana sud-est' le somme alla stessa spettanti in relazione ad un'unita di personale in comando preso il Comune di Condofuri tanto è che la stessa USL ha accumulato un debito di ben € 97.432,01 riferito al periodo compreso dal 30.12.2014 al 12.07.2018: quasi quattro anni ! (si veda Allegato 5).

Quanto ai vincoli sull'avanzo di amministrazione - apposti nel Risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e poi 'inseriti' o 'esclusi' nei rendiconti relativi agli anni seguenti- è di tutta

evidenza che l'applicazione degli accantonamenti previsti per legge, e dall'Ente stesso indicati nella composizione al 1° gennaio del Risultato di amministrazione, **avrebbe fatto emergere già nel rendiconto relativo all'esercizio 2015 un disavanzo di amministrazione ulteriore rispetto a quello c.d. 'tecnico'**, generato dalla operazione di riaccertamento straordinario dei residui, che l'Ente avrebbe dovuto finanziare in massimo 3 esercizi.

14. FONDI VINCOLATI DI PARTE CAPITALE

A patire dell'esercizio 2015 l'Ente ha proceduto ad una **sistematica sottovalutazione del disavanzo** di amministrazione accertato a consuntivo.
Dall'analisi dei rendiconti degli esercizi 2015-2016 e 2017 emerge, altresì, come a fronte dell'eliminazione di residui passivi di parte capitale vincolata l'Ente non abbia provveduto a vincolare una corrispondente quota del risultato di amministrazione.
Trattasi anche in questo caso di operazioni contabili che **alterano la reale composizione del risultato di amministrazione** dell'Ente evitando di fare emergere un risultato di amministrazione negativo o ancor più negativo rispetto a quello certificato negli strumenti contabili.
La mancata apposizione del vincolo sul risultato di amministrazione a seguito dell'eliminazione dei residui suddetti di parte capitale rappresenta una grave irregolarità contabile, in quanto implica che una parte di risorse vincolate al finanziamento generico di investimenti, ovvero al finanziamento di specifici interventi, **è stata dissolta dal suo ordinario impiego per essere destinata al finanziamento di spese di diversa natura.**

Nelle tabelle sottostati sono riportati, a titolo esemplificativo (e non esaustivo), alcuni residui passivi di parte capitale radiati dai bilanci 2015, 2016 e 2017:

Residui passivi di parte capitale stralciati da Consuntivo 2017

Capitolo di spesa	descrizione	Importo in economia
44300	trasf di capitali da aziende	3000

Residui passivi di parte capitale stralciati da Consuntivo 2016

Capitolo di spesa	descrizione	Importo in economia
43981	rec oneri conc anni pregre	4617.71
44300	trasf di capitali da aziende	2626

Residui passivi di parte capitale stralciati da Consuntivo 2015

Capitolo di spesa	descrizione	Importo in economia
18980	Acquisiz. E manut straord automezzi	200
43980	Acquisiz beni immobili	24657.02
44300	Trasf di cap da aziende	6000,00

Anche con riferimento alle opere di investimento finanziate con le entrate da concessioni edilizie e sanzioni previste dalla disciplina urbanistica non è stata rispettata la corrispondenza tra accertamenti e impegni di competenza atteso che nel 2016 sono stati accertati € 30.000,00 in entrata sul cap. 8780 ed impegnate spese sui correlati capitoli di uscita (cap. 43980 e 44300) per € 11.585,35 senza vincolare per spese di investimento nel risultato di amministrazione la differenza di € 18.414,65.
Analogamente nel 2015 sono state accertate entrate per € 31.010,54 ed impegnate spese per € 24.254,55 senza apporre per la differenza alcun vincolo sul risultato di amministrazione.

Tale *modus operandi* ha comportato una rappresentazione distorta del risultato di amministrazione facendo apparire un risultato di amministrazione 'positivo', ma che risultava tale solo ed in quanto l'Ente non ha provveduto alla corretta determinazione delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti

E' icto oculi la pervicace illusione contabile rappresentata negli strumenti contabili dell'Ente a beneficio dei suoi *stakeholders* (cittadini, istituzioni, organi di controllo interni ed esterni): alla nuova amministrazione è rimasto in eredità un risultato di amministrazione in disavanzo, un bilancio strutturalmente deficitario e un paese sull'orlo del baratro finanziario.

15. PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

In base al grado di 'sofferenza finanziaria' gli enti si distinguono in: comuni deficitari; quelli in pre-dissesto e quelli in dissesto vero e proprio.

Sono **deficitari** quegli enti che sforano almeno cinque dei dieci parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 18 febbraio 2013.
Il cosiddetto **pre-dissesto** è stato introdotto nel 2012. Si tratta di una procedura che i comuni in crisi strutturale possono mettere in atto per evitare il dissesto vero e proprio e consiste in un piano di riequilibrio pluriennale che può essere assistito dallo Stato, il quale può anticipare risorse attingendo ad uno specifico fondo, il Fondo rotativo. In sostanza, l'obiettivo della procedura del pre-dissesto è aumentare le entrate dei Comuni e diminuire le spese: ecco perché solitamente gli enti che scelgono questa opzione vedono impennare la pressione fiscale e talvolta tagliare i propri servizi.

La legge stabilisce che un Comune versa nella condizione di **dissesto finanziario** quando «non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili» oppure quando «esistono nei confronti dell'ente locale crediti di cui non si possa far validamente fronte». In pratica, si tratta a tutti gli effetti di enti che dichiarano il fallimento. Per semplificare, la differenza tra dissesto e pre-dissesto è data dalla maggiore gravità della situazione. Nel caso del pre-dissesto i Comuni possono presentare un piano di risanamento alla Corte dei Conti con alcuni margini di manovra. Viceversa, le misure correttive, tipo l'aumento delle aliquote, scattano automaticamente.

Dal 1998 al 2017 il Comune di Condofuri ha costantemente sforato i paramenti afferenti la gestione dei residui attivi e passivi, sintomo questo di una sofferenza cronica del sistema di riscossione delle entrate e di gestione dei flussi di pagamento. Tuttavia l'Ente prima del 2017 non è mai risultato strutturalmente deficitario poiché l'*alert* ha riguardato meno della metà dei parametri previsti per legge.

L'esame dei parametri non rispettati nel consuntivo 2017 certifica l'esistenza negli strumenti contabili dell'Ente delle criticità analizzate nella presente relazione. Nel 2017 l'Ente ha sforato i seguenti parametri (Allegato 82):

- parametro 2 afferente il volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza relativi ai titoli I e III (e cioè entrate per IMU, tassa rifiuti, Servizio idrico, recupero evasione, tasi ecc..), con esclusione del fondo di solidarietà, superiori al 42% rispetto agli accertamenti dei medesimi titolo I e III escluso sempre il fondo di solidarietà;
- parametro 3 afferente il volume dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui relativi ai titoli I e III con esclusione del fondo di solidarietà superiori al 42% rispetto agli accertamenti dei medesimi titolo I e III escluso sempre il fondo di solidarietà;
- parametro 4 afferente il volume dei residui passivi del Titolo I (spesa corrente) superiore al 40% degli impegni di spesa corrente;
- parametro 8 consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti superiori all'1% degli accertamenti d'entrata corrente;
- parametro 9 anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31 dicembre superiore al 5% delle entrate correnti.

La situazione di deficitarietà strutturale, come anticipato nelle premesse della presente relazione, sotto il profilo tecnico viene considerata l'anticamera del dissesto. Non a caso gli artt. 242 e 243 del Testo unico dedicati alla disciplina degli enti deficitari sono collocati nel Titolo VIII, subito prima di quelli in materia di dissesto.

Per evitare la dichiarazione di dissesto l'Ente deve adottare una serie di misure volte al controllo delle spese, soprattutto di quelle per il personale e garantire percentuali minime di copertura, tramite entrate proprie, dei costi di alcuni servizi fondamentali erogati dall'Ente.

A tale scopo l'art. 243 del Tuel stabilisce che gli enti strutturalmente deficitari:
"sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.

2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;

b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente."

Praticamente il comune diventa un "sorvegliato speciale" tenuto a fornire alla Prefettura entro il 31 marzo di ogni anno il certificato che attesta le percentuali di copertura dei costi fissate dall'art. 243 del Tuel sopra indicate.

"I comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura".

La condizione di ente strutturalmente deficitario, emersa il 29 maggio 2017 (**undici giorni prima delle elezioni comunali**) con la approvazione del rendiconto, ha generato da subito conseguenze negative sulla struttura organizzativa e funzionale dell'Ente.

A norma dell'art. 110, comma 4, del D.lgs. 267/2000, *"Il contratto a tempo determinato stipulato con personale esterno a norma dell'art. 110 è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie".*

Ed è così che all'indomani delle elezioni comunali la nuova Amministrazione non ha potuto reclutare ai sensi dell'art. 110 del Tuel figure cruciali per il buon funzionamento della macchina burocratica : facoltà della quale fino a qualche giorno prima si era avvalsa a l'Amministrazione precedente, atteso che lo stato di deficitarietà struttutale è emersa solo il 29 maggio 2018...
E', altresì, preclusa alla nuova Amministrazione la possibilità di costituire a norma dell'art. 90 del Tuel gli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, con personale esterno all'Ente (c.d. *staff* del sindaco): facoltà anche questa abbondantemente utilizzata dall'Amministrazione Mafrici fino al giorno prima delle elezioni.

A far data dal 1° gennaio 2019 l'Ente non potrà neanche beneficiare pienamente dello sblocco del *turn over* e quindi della possibilità di effettuare nuove assunzioni, poiché, per almeno un biennio qualunque piano assunzionale dovrà preventivamente ottenere l'autorizzazione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali i (COSFEL).

16.CONCLUSIONI

Adesso, svelato ogni velo e infingimento, appare lampante come la situazione finanziaria del Comune di Condofuri sia estremamente critica e complessa.

Critica in quanto, paradossalmente, il Comune negli ultimi cinque anni si è indebitato non per realizzare opere di investimento bensì per finanziare spesa corrente! Siamo per tanto in presenza di uno squilibrio 'strutturale' del bilancio, cioè di una patologia endemica e radicata nel sistema, per cui seppure oggi arrivasse miracolosamente nelle casse comunali un trasferimento di due milioni di euro, non sarebbe sufficiente a risolvere una problematica che è insita all'assetto di bilancio e che ha bisogno di un lavoro serio e strutturato per far uscire il paese dalle sabbie mobili in cui sta lentamente sprofondando.

La situazione è complessa in quanto l'Ente ha già varcato la soglia della *deficitarietà strutturale* per cui è soggetto a gravose limitazione soprattutto con riguardo alle assunzioni di personale che ad oggi rappresenta uno dei vincoli più gravosi per l'Ente.

Rimane, poi, il 'buco nero' dei debiti da pagare : di quelli in bilancio da saldare e quelli fuori bilancio da riconoscere e, necessariamente finanziare. Una zavorra per il nostro paese.

Questa relazione vuol rappresentare, dunque, un indispensabile momento di *outing* cioè di pubblica esposizione e 'confessione' dell'attuale condizione dell'Ente per anni dissimulata e sottaciuta ai cittadini di modo che ciascuno abbia la possibilità di conoscere.

L'auspicio è che al momento di riflessione collettiva segua un'azione sinergica di collaborazione tra cittadini e amministrazione che abbia l'obiettivo di rilanciare il nostro meraviglioso paese, nella consapevolezza che la strada è in salita ma che questa Amministrazione non metterà la testa sotto le carte ed è pronta ad affrontare i problemi con serietà, responsabilità, competenza e, soprattutto, con la massima trasparenza.

Dobbiamo tutti metterci al lavoro per 'resettare' la macchina amministrativa, riavviandola con una nuova modalità di approccio ai problemi al fine di garantire una gestione più efficace, efficiente e trasparente della cosa pubblica: insomma noi desideriamo veramente fare del Comune di Condofuri una 'casa di vetro' al servizio dei cittadini .